

INDICE RASSEGNA

LE AUTONOMIE

SUPPORTO OPERATIVO PER L'ADEGUAMENTO GESTIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 150/2009, CD LEGGE BRUNETTA IN VIGORE DAL 1/1/2011 4

NEWS ENTI LOCALI

LA GAZZETTA UFFICIALE DEGLI ENTI LOCALI 5
ANCI, SENZA CORRETTIVI È INSOSTENIBILE PER PICCOLI COMUNI 6
CHIARIMENTO ANCI SU ASSUNZIONI DI PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI 7
CONSULTA BOCCIA REGIONE LIGURIA 8
CIPE, L'ATTUAZIONE DEL PIANO È A RISCHIO 9
PRECARI DELLA SCUOLA IN CLASS ACTION 10
LA LEGA S'ARRENDE: AL SUD I COMUNI SONO PIÙ VIRTUOSI 11

IL SOLE 24ORE

CON QUESTO FEDERALISMO COMUNI TROPPO LEGATI 13
SUD IN TRINCEA SUI FONDI SANITÀ 14

Il governo ripartisce 106,5 miliardi - Le regioni meridionali bocciano i criteri - L'OBIEZIONE SULLE REGOLE - I parametri premiano solo l'anzianità, che avvantaggia il Nord, e non considerano le condizioni sociali ed economiche del Mezzogiorno

SUBITO IL QUOZIENTE FAMILIARE SUL MODELLO DI PARMA E ROMA 16
CEDOLARE SECCA POSSIBILE SOLO CON LA RIFORMA FISCALE 17
L'ADDIO ALLA CARTELLA AUMENTA I RISCHI PER IL CONTRIBUENTE 18
LE PROSPETTIVE - Possibile la sottoposizione alle procedure esecutive senza aver avuto conoscenza del titolo della pretesa 18

ITALIA OGGI

QUOZIENTE FAMILIARE CONTRO IL FEDERALISMO 19
QUOZIENTE, UNA BOMBA SUI CONTI DA 8 A 32 MILIARDI 20
UNA PARENTOPOLI ANCHE IN LAGUNA 21

Un ampio numero di assunzioni nelle aziende di mobilità

NELL'ANNO DELL'UNITÀ D'ITALIA È TUTTO UN FIORIRE DI AUTONOMIE 22
GLI 007 IN ALLARME PER I DERIVATI 23

Sicurezza economica nazionale a rischio per i contratti con i comuni - Soltanto per gli Enti locali l'ammontare dei derivati sarebbe di circa 36 miliardi di euro

IL SINDACO-TENTENNA PAGA I DANNI ALL'ASL 25
REDDITOMETRO AL BANCO DELLE PROVE 26

In contraddittorio lo scostamento dal cluster significativo

SERVONO ELEMENTI DI PESO PER ESCLUDERE LE PERTINENZE 27
AUTO ELETTRICHE, RICARICA PER STRADA 28
BUROCRAZIA DA 21, 5 MLD PER LE PMI 29

I maggiori costi da pratiche contributive, ambientali e fiscali

ALLA GRADUATORIA DEL CONCORSO NON SI ACCEDE DA GOOGLE 31

SANZIONI DISCIPLINARI DOC	32
<i>Il segretario controlla l'operato dei dirigenti</i>	
IL SISTEMA ANCHE NELLE ASSOCIAZIONI	33
E SULLE VALUTAZIONI I NODI VENGONO AL PETTINE	34
PATTO DI STABILITÀ A MISURA DI ENTE	35
<i>Risultato da raggiungere specifico per ogni amministrazione</i>	
TRA LE ENTRATE DELLA REGIONE ANCHE LE RITENUTE RISCOSE FUORI	36
PERMESSO AL CONSIGLIERE	38
<i>Se la seduta coincide con l'impegno di lavoro</i>	
LA REPUBBLICA	
E IL DECRETO MILLEPROROGHE RISCHIA IL VIETNAM IN PARLAMENTO	39
<i>La Lega: tutti a casa se aumenta la spesa</i>	
LA STAMPA	
“INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE” VERIFICA DELLA REGIONE SICILIA SUL LADRO COLLEGA DI UNA VITTIMA	40
<i>Una funzionaria lo ha riconosciuto: «È lui, mi aveva scippato la borsa»</i>	

LE AUTONOMIE

SEMINARIO

Supporto operativo per l'adeguamento gestionale alle disposizioni del d.lgs. 150/2009, cd legge Brunetta in vigore dal 1/1/2011

Con il 2011 tutti gli enti locali devono dare applicazione alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 150/2009 e, di conseguenza, devono adeguare i propri contratti decentrati. Infatti, la gran parte delle novità contenute nel Decreto, in particolare l'individuazione del ciclo di gestione della performance e l'approvazione del sistema di valutazione, entrano in vigore dal prossimo gennaio. Occorre altresì fare scelte importanti per il proprio nucleo di valutazione in vista del passaggio a Organismo indipendente di valutazione. Il servizio di supporto operativo, promosso dal Consorzio Asmez e coordinato dal dott. Arturo Bianco, consente l'adeguamento gestionale, oltre che regolamentare, alle disposizioni di legge. Il supporto operativo, promosso dal Consorzio Multiregionale Asmez, è coordinato da Arturo Bianco, Consulente nelle aree professionali interessate dalla Riforma Brunetta ed esperto de "Il Sole 24Ore" presso la sede Asmez di Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, nel periodo DICEMBRE 2010 – APRILE 2011.

LE ALTRE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA:

FORMAZIONE E ASSISTENZA CONTINUA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL DPR 160/2010, NOTO COME RIFORMA DI RIORDINO DELLO SPORTELLO UNICO (SUAP)

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, DICEMBRE 2010 – OTTOBRE 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-19-14-82-28

<http://formazione.asmez.it>

FORMAZIONE E ASSISTENZA CONTINUA PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO-UCC

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, DICEMBRE 2010 – OTTOBRE 2011. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 11-19-14-82-28

<http://formazione.asmez.it>

SEMINARIO: L'INTRODUZIONE DELLA SCIA E IL REGIME SANZIONATORIO: TUTTE LE NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI DOPO LA LEGGE 122/2010

Napoli, Centro Direzionale, Isola G1, 19 GENNAIO 2010. Per informazioni e adesioni contattare il numero 081.750 45 19-14-82-28

<http://formazione.asmez.it>

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Gazzetta ufficiale degli enti locali

La Gazzetta ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 2010. Scioglimento del consiglio comunale di Agosta e nomina del commissario straordinario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010. Proroga dello stato di emergenza determinatosi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 2010. Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di l'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010. Proroga dello stato di emergenza ambientale determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella città di Messina.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010. Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3913).

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010. Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3912).

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERAZIONE 13 maggio 2010. Piano nazionale della sicurezza stradale (Articolo 32, legge n. 144/1999). 4° e 5° programma di attuazione. (Deliberazione n. 56/2010).

La Gazzetta ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011 presenta i seguenti documenti di interesse per gli enti locali:

DPR 16 dicembre 2010 - Scioglimento del Consiglio comunale di Borgarello;

DPCM 17 dicembre 2010 - Proroga dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni Comuni della Regione Lazio;

DPCM 17 dicembre 2010 - Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno; in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito la Regione Umbria il 15 dicembre 2009; in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del Comune di Marina Lesina in Provincia di Foggia;

deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 2 dicembre 2010 - Linee guida sul trattamento dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica;

deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 23 dicembre 2010 - Ulteriore differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati genetici rilasciata il 22 febbraio 2007.

NEWS ENTI LOCALI

FEDERALISMO

Anci, senza correttivi è insostenibile per piccoli comuni

"Mentre si va ad una stretta nel dibattito politico-parlamentare sui decreti attuativi del federalismo fiscale vi è il rischio concreto che, senza serie correzioni, le nuove normative penalizzino fortemente in particolare i piccoli Comuni". È quanto afferma Mauro Guerra, Coordinatore nazionale Anci dei Piccoli Comuni, secondo il quale "il dato contenuto nelle stime Ifel che prevede per i Comuni con meno di 5000 abitanti una diminuzione media di risorse a regime per almeno il 16 %, unito al maggior rischio di sperequazione nei valori delle entrate provenienti da seconde case e trasferimenti immobiliari per l'universo molto differenziato dei piccoli comuni, prefigura un quadro di assoluta insostenibilità ed impone di lanciare un grido d'allarme ed un richiamo ad un forte senso di responsabilità da parte di tutti". "Per i piccoli Comuni in particolare - aggiunge - occorre almeno una seconda gamba oltre all'Imu, unita e integrata con appropriati, specifici ed adeguati meccanismi perequativi". Per il responsabile Anci dei Piccoli Comuni "desta forte preoccupazione anche l'assenza, sino ad ora, di norme che vadano nel senso dettato dal principio di incentivazione tributaria e finanziaria contenuto nella legge delega 42 del 2009, a favore dei piccoli Comuni che costituiscono Unioni o danno vita a fusioni. Norme, queste ultime - conclude - indispensabili se si vuole veramente far avanzare in modo serio e credibile il processo di diffusione generalizzata delle gestioni associate di funzioni attraverso le Unioni, come indicato anche nella legge 122 del 2010".

Fonte ASCA

NEWS ENTI LOCALI

LEGGE DI STABILITÀ

Chiarimento Anci su assunzioni di personale negli Enti locali

Si rende noto agli Enti che il comma 118 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011) ha apportato modifiche al regime delle assunzioni a tempo indeterminato negli Enti locali recato dal comma 7 dell'articolo 76 del DL N.112/2008, convertito dalla legge N. 133/2008. Come noto, tale disposizione, come sostituita dall'art. 14, c. 9 del D.L. n.78/2010, prevede un divieto per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti (sottoposti al patto di stabilità) possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Per effetto dell'integrazione operata dal comma 118 dell'articolo unico della legge di stabilità, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali di polizia locale previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Fonte ANCI

NEWS ENTI LOCALI

PERSONALE

Consulta boccia Regione Liguria

La Corte costituzionale con una sentenza del 16 dicembre scorso si è pronunciata in merito al ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio su alcuni articoli e comma della Lr Liguria 63/2009 in materia di disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010, riguardanti contrattazione collettiva, gestione e retribuzione del personale e di finanza di progetto. La Suprema Corte ha dichiarato l'illegittimità degli articoli della legge regionale che riguardano la finanza di progetto, la disposizione in materia di compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, le disposizioni sulle progres-

sioni di carriera, la disposizione in materia di trasferte e quelle in materia di indennità di servizio per i dipendenti della giunta regionale che si trovano a Bruxelles. Dopo aver ricordato le norme relative alle procedure di gara ed esecuzione del rapporto contrattuale, comprende quelle che normano la programmazione di lavori pubblici, come di competenza legislativa statale perché «poste a tutela della concorrenza, la Corte boccia la norma 'salvaprecari' prevista dall'articolo 5 della stessa legge (che prevede per la copertura di posti vacanti in organico, il bando di concorso pubblico riservati a soggetti che già lavorano in Regione con con-

tratti precari), e ribadisce il principio base al quale la natura comparativa e aperta dalla procedura è elemento essenziale del concorso pubblico tanto che procedure selettive riservate, che escludano o riducano la possibilità di accesso dall'esterno, violano in carattere pubblico del concorso. «Ne consegue che quando sia riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno deve ritenersi violata quella natura aperta della procedura che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico». Di contro, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 sollevata con riferimento a due lettere dell'articolo 117

della Costituzione. Infine, la Corte rigetta il ricorso della presidenza del Consiglio sulla norma che dispone la possibilità di ricorrere a contratti a termine, collaborazioni e consulenze per soddisfare le esigenze degli uffici di segreteria politica della giunta regionale e del presidente, affermando che per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici che richiedono un particolare rapporto di fiducia, le Regioni possono derogare ai criteri statali stabiliti dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

SICUREZZA STRADALE

Cipe, l'attuazione del piano è a rischio

Pubblicata in gazzetta ufficiale la delibera assunta dal Cipe lo scorso 13 maggio sui programmi di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale. Le risorse destinate al quinto programma (annualità 2009) sono pari a 31,35 milioni di euro in calo rispetto al programma precedente che per il 2008 aveva previsto risorse per 53 milioni. In base alla ripartizione le Regioni del centro nord riceveranno il 74,75 per cento dei finanziamenti (21,9 milioni di euro) destinate prevalentemente a Lombardia, Lazio, Emilia Romagna. alle otto Regioni del sud (comprese Abruzzo e Molise) circa il 25 per cento dei fondi. La delibera Cipe sottolinea come che le esigenze complessive del piano nazionale sulla sicurezza stradale per pervenire ai livelli di sicurezza in linea con l'Ue tra il 2001 e il 2009 avrebbe dovuto essere assistito da una dotazione finanziaria di 3,2 miliardi di euro «mentre sono stati stanziati solo 512 milioni pari al 15,6 per cento del totale. Nel triennio 2007-2009, a fronte di un impegno previsto di 1,6 miliardi, c'è stato un impegno effettivo di 141 milioni (8,4 per cento del totale) e per il biennio 2010-2011 non sono previsti stanziamenti. L'assenza di finanziamenti per l'attuazione del piano nazionale per la sicurezza stradale - sottolinea il Cipe - provocherà una forte battuta d'arresto sull'attuale performance».

Fonte GUIDA AGLI ENTI LOCALI

NEWS ENTI LOCALI

PUBBLICO IMPIEGO

Precari della scuola in class action

Forte di alcune sentenze in tutta Italia favorevoli ai ricorrenti, il Codacons propone a tutti i precari della scuola una class action gratuita contro il Ministero dell'Istruzione per l'adozione degli atti amministrativi generali necessari ad ottenere la definitiva immissione in ruolo degli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e la conseguente conversione dei contratti di lavoro a tempo determinato. Il termine ultimo per poter impugnare i contratti a tempo determinato e ottenere l'immissione in ruolo, nonché il risarcimento dei danni conseguenti mediante l'invio di una raccomandata finalizzata all'interruzione della pre-

scrizione, e' fissato dalla legge al 22 gennaio 2011. Tutte le informazioni e i modelli per partecipare all'azione legale del Codacons sono pubblicati sul sito www.codacons.it.

Fonte RAI NEWS24.IT

NEWS ENTI LOCALI**ENTI LOCALI****La Lega s'arrende: al Sud i Comuni sono più virtuosi**

La Lega si accorge che anche il Sud è virtuoso. È bastato che il gruppo dei fedelissimi dell'Umberto eletti nel Consiglio regionale del Veneto promuovesse uno studio per misurare la qualità della gestione amministrativa dei Comuni d'Italia per scoprire che le sorprese arrivano proprio dal Mezzogiorno. E non solo, infatti, a ruota, lo seguono anche alcune Regioni governate dal centrosinistra e da quello stesso Lazio più volte additato dai nordisti come simbolo degli sprechi italiani. E così nonostante la medaglia d'oro per le amministrazioni comunali più virtuose se la sia aggiudicata proprio il Veneto, è interessante notare come, al secondo posto, si sia classificata la Puglia seguita da Emilia Romagna e Marche. Una vera e propria rivoluzione per il leghista pensiero che, costretto dalle percentuali a vedere la Lombardia al quinto posto delle regioni con i comuni più virtuosi, cerca comunque una chiave positiva per giustificare il risultato. Un compito che spetta proprio al capogruppo della Lega a Palazzo Balbi, Federico Canner: «Il nostro Rapporto vede i comuni della Puglia al secondo posto, dopo quelli veneti: è la dimostrazione del fatto che anche il Sud trarrebbe vantaggio da un sistema di gestione autonoma degli Enti locali. Infatti, dallo studio si ricava che anche nel Meridione è possibile fare passi in avanti verso l'efficienza, operando attraverso una migliore or-

ganizzazione delle strutture amministrative e cercando di "unire le forze" mediante una gestione associata delle funzioni». E così, proprio nel giorno in cui Umberto Bossi e i vertici del Carroccio puntano i piedi e pongono come termine ultimo la settimana tra il 17 e il 23 gennaio per vedere la fine dell'iter legislativo sui decreti attuativi sul federalismo fiscale, l'indagine, condotta dal centro studi Sintesi usufruendo del Cruscotto degli indicatori socio-economici, potrebbe diventare una carta vincente per convincere anche i più scettici sulla validità della riforma. Il banco di prova è ormai alle porte. Infatti proprio a partire dal 17 gennaio tornerà a riunirsi la commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e in quella sede inizierà la discussione di due dei cinque decreti attuativi che interessano da vicino i Comuni: il primo, presentato il 22 luglio scorso dal Consiglio dei ministri, riguarda la determinazione dei fabbisogni standard per gli enti locali, e il secondo, approvato in via preliminare dallo stesso governo il 4 agosto, riguarda invece l'autonomia tributaria dei Comuni (quello che introduce l'imposta municipale unica e la cedolare secca sugli affitti). Ma è analizzando distintamente i dati che compongono lo studio promosso dalla Lega del Veneto che emergono molti altri elementi interessanti. Infatti esso si basa su dodici indicatori connessi alla gestione

della macchina amministrativa e all'impiego delle risorse pubbliche da parte degli Enti locali. Gli indicatori sono stati idealmente suddivisi in quattro gruppi (indicatori di «gestione», indicatori di «equilibrio economico», indicatori di «efficienza e autonomia» e, infine, quelli di «servizio pubblico») a loro volta suddivisi in altri tre sottogruppi. Dalla «gestione» per esempio è interessante vedere come, per quanto riguarda la «Rigidità strutturale» (la quota di entrate assorbite annualmente dai costi per il personale e gli interessi passivi), emerge che i Comuni laziali hanno il valore più basso nella classifica (20,5%) mentre la maglia nera spetta al Piemonte (39,1%), seguito da Toscana e Umbria. I comuni dell'Abruzzo risultano invece «virtuosi» per quanto riguarda le «Spese di funzionamento procapite» dove la migliore prestazione è ascrivibile alla Puglia (538 euro procapite) ma dove anche gli abruzzesi fanno un'ottima figura stabilizzandosi a quota 587 euro su una media nazionale di 644 euro. Per quanto riguarda invece gli indicatori di «equilibrio economico» la situazione migliore la registrano i Comuni del Lazio che, per quanto riguarda l'«Equilibrio corrente», la «Sostenibilità del debito» e il «Rispetto del Patto di stabilità interno», evidenziano un'ottima situazione rispetto agli altri Comuni italiani, soprattutto rispetto a quelli del Nord che, nonostante qualche distinguo, arran-

no. Interessante in questo comparto anche il dato relativo al Molise dove i Comuni risultano essere i meno indebitati in relazione alle proprie disponibilità di entrata. Una percentuale del 71,2% rispetto a una media del 113,1%. Per quanto riguarda gli indicatori di «Efficienza e autonomia» è l'Abruzzo a dimostrare per ben tre volte di avere valori superiori alla media conquistandosi tre medaglie. Infatti, a sorpresa, i più «autonomi» (l'autonomia tributaria viene calcolata rapportando le entrate tributarie sul totale delle entrate correnti) sono i Comuni abruzzesi (45,8%), seguiti dagli Enti pugliesi (44,9%) e veneti (41,3%). Diversamente, il minore grado di autonomia si registra nel Lazio (25,1%) difficoltà che emerge anche per quanto riguarda un indicatore relativo all'efficienza nella gestione delle risorse pubbliche ovvero la velocità di pagamento. Infine sono gli indicatori di «Servizio pubblico» a consegnare qualche riconoscimento ai comuni laziali. Per quanto concerne il servizio «Asilo nido», la copertura maggiore si registra in Emilia Romagna ma anche nel Lazio dove il 77,2% dei bambini tra 0 e 2 anni risiede in un Comune nel quale è presente il servizio. Percentuali più basse della media nazionale invece in Abruzzo (68,8%) e in Molise (37,5%). I Comuni laziali si rivelano particolarmente attenti anche all'«Assistenza agli anziani»: il 95% delle persone

con più di 65 anni vive in un Comune in cui è presente il servizio. Inferiore alla media invece è ancora la situazione del Molise con una percentuale dell'84%. Da ultimo è il dato sulla «Raccolta differenziata dei rifiuti urbani» a evidenziare una situazione che ormai da anni è sotto gli occhi di tutti: la medaglia d'oro spetta ai Comuni veneti dove viene differenziato il 52,9% del totale dei rifiuti prodotti su una media nazionale del 26,2%. Percentuali analoghe si registrano anche in Piemonte e Lombardia. Medaglia nera invece per i molisani (6,5%), i lucani (9,1%), i pugliesi (10,6%) e i laziali (12,9%).

Fonte IL TEMPO.IT

AUTONOMIE

Con questo federalismo comuni troppo legati

Le sorti del federalismo fiscale sembrano sempre più legate a quelle della sopravvivenza del governo: o federalismo fiscale entro gennaio o morte, minaccia la Lega. Non è un buon auspicio per una riforma che, ricordiamocelo, non riguarda solo una parte politica, ma l'intero paese e che è stata approvata dal Parlamento quasi all'unanimità. Inoltre, è un ricatto di cui non si capisce bene il significato: se tutto è legato al federalismo fiscale entro gennaio, perché mai la Lega dovrebbe rimanere al governo una volta raggiunto il suo obiettivo? Lasciamo dunque perdere le fibrillazioni e i ricatti della politica e concentriamoci invece sulla riforma in corso. Che c'è che va e che non va nel modello di federalismo fiscale che sta emergendo e cosa potremmo fare per migliorarlo? Al di là dei meriti o dei demeriti dei singoli provvedimenti, quella che appare più carente è la visione complessiva e di lungo periodo del progetto. La pressione delle forze politiche ha finito con il far prevalere gli aspetti di immediata resa mediatica, dimenticandosi di quelli di sostanza. Per esempio, sulla base del decreto sul federalismo municipale ora sotto esame alla commissione bicamerale, sappiamo bene cosa succederà alla finanza comunale domani. Ma non sappiamo cosa succederà domani l'altro, perché non sappiamo

quali saranno gli spazi di manovra effettivamente riconosciuti ai comuni sulla nuova imposta municipale, quale sarà l'evoluzione del nuovo fondo di riequilibrio introdotto dal decreto, come sarà alimentato, come confluirà nel fondo perequativo previsto dalla legge delega e come tutto questo si legherà al nuovo sistema di calcolo dei fabbisogni comunali approvato con un decreto precedente. La confusione è pericolosa per la capacità di programmazione degli enti locali e di giudizio su un provvedimento importante da parte dell'opinione pubblica. Che dovremmo fare allora? Tornare all'essenziale e concentrarci su quelli che sono i principi fondamentali del federalismo fiscale. Primo, non si può avere davvero federalismo fiscale senza riconoscere una forte dose di autonomia tributaria agli enti locali. Da questo punto di vista, i decreti delegati proposti appaiono tutti carenti. Gli spazi di manovra sui tributi locali sono eccessivamente vincolati dallo stato, senza che se ne capisca bene il motivo. Perché, per dire, alle regioni si consente di ridurre l'Irap, ma solo se non si aumenta l'addizionale Irpef più di tanto? Che autonomia tributaria è quella che predetermina non solo gli spazi di manovra sull'aliquota ma anche tutte le detrazioni, come nel caso dell'imposta municipale unica? Per i comuni c'è poi

un problema fondamentale. Può avere senso identificare nel patrimonio immobiliare la fonte fondamentale della loro autonomia tributaria; non ha senso delimitare ex ante questo patrimonio, escludendo a priori dalla tassazione tutta la parte relativa alle prime case, cioè in sostanza i residenti che più avrebbero incentivo a controllare i comportamenti degli enti locali. Se per ovvie ragioni politiche non si vuole reintrodurre l'Ici, si studino soluzioni alternative, come per esempio l'imposta sui servizi, di cui a lungo si è parlato. Secondo, la perequazione. La riforma offre già tutte le garanzie possibili perché i governi locali più poveri abbiano comunque risorse sufficienti per garantire i servizi fondamentali. Il temuto taglio delle risorse al Sud, su cui pure si concentra la maggior parte del dibattito pubblico, è un non problema alla luce delle disposizioni della legge delega, ed è una responsabilità pesante delle varie forze politiche far credere, per motivi strumentali, che sarà questo l'effetto del federalismo fiscale. Il problema vero qui non è la perequazione, ma come renderla funzionale alla ripresa di livelli di efficienza adeguati. A questo dovevano servire i costi standard. Ed è una responsabilità pesante della politica aver perso questa occasione nel caso della sanità, dove i costi standard introdotti non hanno in realtà

nessun effetto, nemmeno in prospettiva, sulla distribuzione delle risorse tra le regioni. C'è infine un ultimo punto fondamentale. Per ragioni non interamente chiare, con la legge delega si è scelto un modello di federalismo fiscale che dovrebbe valere simultaneamente per tutte le autonomie territoriali, indipendentemente dal grado di efficienza raggiunto. Ma è un modello che rischia di scontentare il Nord, che vorrebbe più autonomia, spaventando comunque il Sud. Esiste un'alternativa: il decentramento a velocità variabile. La legge delega non attribuisce nuove competenze alle regioni, ma prepara la strada perché nuove funzioni siano esercitate in futuro, in particolare sulla scuola e sulla finanza locale. Perché non rendere l'accesso a queste funzioni, e alle relative risorse, dipendente dal grado di efficienza raggiunto nell'offerta dei servizi e nel rispetto dei patti di stabilità? Lungi dall'essere discriminatorio, questo approccio incentiverebbe anche le regioni che sono più indietro a rimettersi in pari e consentirebbe di sperimentare sulle regioni più avanzate la capacità effettiva di organizzare in modo efficiente le funzioni devolute. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Bordignon

Conti pubblici e salute – Verso il modello federale

Sud in trincea sui fondi sanità

Il governo ripartisce 106,5 miliardi - Le regioni meridionali bocciano i criteri - L'OBIEZIONE SULLE REGOLE - I parametri premiano solo l'anzianità, che avvantaggia il Nord, e non considerano le condizioni sociali ed economiche del Mezzogiorno

ROMA - Un premio ancora una volta soltanto all'anzianità della popolazione, ma nessun riconoscimento delle più sfavorevoli condizioni socio-economiche di partenza e neppure dei costi-capestro per pagare i viaggi della speranza verso il nord in cerca di cure migliori. Sulla proposta di riparto della mega torta da 106,45 miliardi appena elaborata dal governo per garantire l'assistenza sanitaria pubblica nel 2011, si annuncia un nuovo scontro tra i governatori e tra le regioni e il governo. Con le regioni del sud, che contestano i vecchi criteri ancora una volta confermati dal ministero della Salute, già pronte alle barricate. La partita è rimasta fin qui quasi sotto traccia. Alle prese con i tagli inferti dalla manovra per il 2011 e col parere concesso al governo solo prima di Natale sul decreto collegato al federalismo per i futuri costi standard sanitari, i governatori finora hanno quasi finto di accantonare il problema. Che però nei prossimi giorni riprenderà quota e che, stavolta più che negli anni scorsi, è destinato a spaccare il fronte delle regioni. Perché la partita è esplosiva per i bilanci locali: i 106,45 miliardi rappresentano tra il 73 e l'83% del totale dei bi-

lanci locali. Partita però quest'anno ancora più decisiva in vista del federalismo fiscale: costi standard e benchmark tra le regioni con le best practice si costruiranno nel 2013 proprio in base ai risultati finali del 2011 della spesa sanitaria. Insomma: chi perderà quest'anno, partirà ancora più azzoppato tra due anni. E ora il tira e molla tra i governatori sta per cominciare: la proposta di riparto dei fondi elaborata dal ministero della Salute guidato da Ferruccio Fazio potrebbe andare all'ordine del giorno della prossima conferenza stato-regioni del 20 gennaio. Ma tra i governatori è già scattato l'allarme e in queste settimane comincerà la solita trattativa per limare la distribuzione delle risorse. Soprattutto al sud – che non a caso fa il pieno delle regioni commissariate e sotto lo schiaffo dei piani di rientro dal deficit – i governatori stanno preparando le contromosse. Probabilmente tutti insieme, indipendentemente dal colore politico del governo locale. Con almeno due contestazioni di fondo. La prima è che il riparto proposto – illustrato in un ampio servizio del prossimo numero del settimanale «Il Sole-24 Ore Sanità» – non considera le condizioni


socio-economiche che al sud sono critiche rispetto al nord. Del tutto trascurati restano gli indici di deprivazione, di disoccupazione, di salute in base al reddito, di sviluppo sociale ed economico del territorio. La seconda contestazione è che la proposta del governo fa pesare come un macigno il conguaglio del costo delle migrazioni sanitarie dei pazienti, pressoché a senso unico verso il nord: una regione non può garantire l'appropriatezza di una prestazione eseguita fuori dai suoi confini e il sud si trova costretto a pagare servizi senza avere alcun controllo. Così almeno pensano al sud. L'accusa dei governatori meridionali è esplicita: non si può cambiare la sanità favorendo solo le regioni da Roma in su, considerando come unico criterio per assegnare le risorse, oltre quello della popolazione residente, l'età degli assistiti perché gli over 65 si ammalano più degli altri. Le regioni più "vecchie" infatti sono al nord e questo non facilita davvero, sostengono i governatori del sud, il cammino del federalismo fiscale tanto più nell'ottica dei costi standard che partiranno nel 2013 sulla base dei risultati d'esercizio – e dell'appropriatezza e degli

standard di cura – che saranno raggiunti quest'anno. Di tutto questo, che non a caso è stato uno dei leit motiv dell'asse realizzato tra i governatori del sud in questi mesi proprio in occasione delle discussioni sul federalismo fiscale e dei costi standard sanitari, la proposta del ministero del resto non poteva farsi carico. Le regole attuali non lo prevedono esplicitamente e il contro-asse soprattutto delle realtà più forti del nord non lo ha mai consentito. Se ce ne sarà la possibilità, lo si vedrà magari nel 2013. Ma per il sud la partita è scottante. E, soprattutto, si gioca già adesso. In chiave futura, appunto. Anche perché le previsioni dei risultati per il 2011 non lasciano grandi speranze e già si ipotizzano altri deficit miliardari e un allargamento delle regioni sottoposte a piani di rientro. E non solo nel mezzogiorno. Con il governo che tra l'altro tiene stretti i cordoni della borsa, frenando sui nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza) e lasciando in sospeso da giugno la copertura del superticket sulla specialistica. Come dire: se non arriva dal governo, la stangata per gli assistiti dovranno prepararla le stesse regioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA



I fondi per la salute del 2011

Dati in milioni di euro



(*) Gli ulteriori 3.350,79 milioni riguardano: somme vincolate e finalizzate (3.158,39 milioni) e destinate al Bambino Gesù di Roma (157,85 milioni) e all'Ordine di Malta (34,55 milioni)

Federalismo e opposizione/Gian Luca Galletti – Udc

Subito il quoziente familiare sul modello di Parma e Roma

ROMA - Il futuro del federalismo fiscale passa anche per il quoziente familiare. «Alla Lega e al Pdl chiediamo di non darci posti di governo che non ci interessano, ma di mettere sul piatto il quoziente familiare e le riforme di cui questo paese ha bisogno». Un invito chiaro quello di Gian Luca Galletti, vicecapogruppo Udc alla Camera e componente della commissione bicamerale sull'attuazione del federalismo, inviato direttamente alla maggioranza e all'esecutivo alla vigilia della ripresa dei lavori parlamentari. **Pronti allora come Udc a sostenere il governo?** Da partito di responsabilità quale siamo saremo pronti a sostenere quei provvedimenti che dovessero contenere il quoziente familiare. Come primo pun-

to del nostro programma elettorale non potremmo certo tirarci indietro. **E se il quoziente trovasse posto nel "fisco municipale"?** Il federalismo in salsa leghista non ci piace. Per arrivare al federalismo occorre prima ridisegnare uno stato federale. Con una sola camera, con meno parlamentari, senza province e troppi livelli istituzionali. Senza più 8.000 comuni che nella maggioranza dei casi sono sotto i 30mila abitanti con evidenti svantaggi economici nell'erogazione dei servizi. Il federalismo della Lega vuol dire mettere gasolio in un motore a benzina e alla fine si blocca. **Ma intanto però la prossima settimana riparte la macchina della bicamerale e la Lega spinge sull'acceleratore.** Potremmo aprire un

confronto con la maggioranza e il governo a due precise condizioni. Ma solo sul fisco municipale. **Quali sono?** Con il fisco municipale 25 miliardi passano dallo stato ai comuni e di conseguenza nella disponibilità delle famiglie in termini di servizi percepiti. Per noi queste risorse dovranno essere distribuite seguendo un criterio che premi le famiglie con più figli e anziani a carico. **Questa è la prima condizione, l'altra?** Le risorse necessarie per sostenere l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, circa due miliardi, non dovranno pesare sulle casse dei comuni che sarebbero costretti a tagliare ulteriormente i servizi. **Ma il quoziente costa e in tempi di magra come questi la vostra condizione non è**

troppo "spinta"? Possiamo partire da un quoziente familiare che nella sua applicazione segua la scala di equivalenza dell'Isee come hanno già fatto Parma e recentemente a Roma. In questo modo si potrebbero ridurre le risorse necessarie per sostenere le famiglie con più persone a carico. **In che senso?** Applicando il principio della perequazione statale non solo ai territori che resteranno più indietro ma anche verso quei comuni, che spendendo di più per erogare servizi alle famiglie numerose, presentano di fatto una "dotazione" di figli e anziani che sono il vero capitale sociale del paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Mobili

Federalismo e opposizione/Marco Causi - Pd

Cedolare secca possibile solo con la riforma fiscale

ROMA - Un decreto che privilegia l'«effetto annuncio» rispetto a un «tax design razionale». Marco Causi (Pd) giudica così il dlgs sul fisco municipale da esaminare entro il 28 gennaio. Invitando il governo a tenere conto della «proposta articolata» presentata dal suo partito. **In un'intervista al Sole il ministro Calderoli ha respinto l'allarme sul rischio di perdita di gettito per i comuni. Cosa ne pensa?** Che le basi imponibili collegate agli immobili a livello comunale siano molto difformi fra territori, con notevoli differenze non solo fra nord e sud ma anche all'interno di nord e sud, è noto da sempre. Il punto su cui Calderoli non risponde è che la proposta del governo rende questa difformità ancora più accen-

tuata, poiché la lega alle sole seconde case e ai trasferimenti immobiliari. **Perché questa scelta non vi convince?** Che senso ha? Che fine fa il circuito autonomia-responsabilità, in base al quale il cittadino-contribuente ha il dovere di finanziare i servizi di prossimità di cui gode e ha il diritto di valutare se quanto gli viene chiesto è il "prezzo giusto" e se i suoi soldi sono ben spesi? Alla fine, la finanza comunale proposta dal governo continua a basarsi su trasferimenti compensativi, la cui dimensione aumenterà e che seguiranno una logica ben più oscura rispetto al passato visto che il decreto non dice nulla sui criteri di formazione e riparto dei fondi perequativi. La debolezza, se non l'assenza, di un "disegno" complessivo e-

merge in particolare su tre punti. **Quali?** Primo, il governo ha qualche idea sulle relazioni fra riforma del fisco comunale e riforma del fisco regionale? Sembra di no, e infatti l'addizionale comunale Irpef sopravvive e continua a sovrapporsi a quella regionale (che verrà notevolmente rafforzata). Sarebbe molto più sensato abolire l'addizionale comunale e fornire ai comuni una compartecipazione Irpef, anche per rendere meno contorto il funzionamento dei fondi perequativi. **E poi?** Il governo come può essersi clamorosamente dimenticato di trattare nel decreto la seconda fra le esistenti imposte municipali, e cioè la Tarsu? Tra l'altro, dopo la sentenza sulla tariffa rifiuti, la Tarsu ha urgenza di una stabilizzazione

normativa. E dove farla se non in questo decreto? Introdurre una "service tax" sarebbe una soluzione appropriata, che potrebbe tenere conto con appositi coefficienti o quozienti dell'ampiezza dei nuclei familiari. **Terzo punto, immagino, la cedolare secca.** Esatto. Perché anticiparla rispetto alla riforma della fiscalità sui redditi finanziari? Forse perché, anche qui, si punta a un mero effetto di propaganda, lasciando in mano ai comuni il cerino delle perdite di gettito, che verrebbero a sommarsi a quelle già inferte con la manovra triennale del decreto 78. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Eu.B.

Riscossione – Gli effetti dell'iter «rapido» dal 1° luglio

L'addio alla cartella aumenta i rischi per il contribuente

LE PROSPETTIVE - Possibile la sottoposizione alle procedure esecutive senza aver avuto conoscenza del titolo della pretesa

Con la scomparsa della cartella di pagamento per la riscossione dei futuri avvisi di accertamento aumentano i rischi che i contribuenti siano esposti ad azioni esecutive senza avere avuto conoscenza del titolo della pretesa del fisco. Si tratta di una conseguenza resa possibile dalla novità introdotta con l'articolo 29 del Dl 78/2010. A partire dagli avvisi di accertamento Iva e imposte dirette notificati dal 1° luglio 2011, relativi alle annualità 2007 e seguenti, il contribuente dovrà corrispondere gli importi dovuti entro il termine della proposizione del ricorso. Se non lo farà, decorsi altri 30 giorni, il carico tributario sarà gestito dall'agente della riscossione, che senza alcun preavviso potrà attivare le procedure esecutive. Rispetto alla situazione attuale, la novità consiste nel fatto che verrà soppressa tutta la fase relativa alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento. Se ciò comporterà di sicuro un'accelerazione dell'incas-

so da parte del fisco, dal lato dei contribuenti si profilano alcuni rischi che richiedono tempestivi correttivi. Spesso infatti l'atto di accertamento non viene notificato correttamente. In questo caso, oggi è possibile segnalare la nullità della notifica in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Con l'entrata a regime della novità della manovra d'estate, invece, il contribuente potrebbe accorgersi dell'esistenza dell'accertamento del fisco quando è troppo tardi, cioè in pendenza delle procedure esecutive. Va ricordato che l'agente della riscossione ha a disposizione strumenti molto invasivi della sfera patrimoniale del debitore. Si tratta, tra gli altri, dell'ipoteca su beni immobili, per importi a ruolo superiori a 8mila euro, del fermo amministrativo di veicoli (ganasce fiscali), del pignoramento presso terzi, e così via. Proprio quest'ultimo strumento, se utilizzato con troppo disinvoltura, potrebbe recare danni consistenti al contribuente. La procedura prevista nell'arti-

colo 72-bis del Dpr 602/1973 stabilisce che l'agente della riscossione può notificare l'ordine di pagamento delle somme dovute direttamente al terzo, debitore del contribuente, senza passare attraverso l'esame preventivo del giudice ordinario. Si pensi, quindi, al pignoramento di conti bancari effettuato con riferimento ad importi accertati in un atto mai giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. In tale eventualità, il debitore potrebbe conoscere l'esistenza dell'atto di accertamento solo dopo che il suo conto corrente è stato "svuotato" dall'agente della riscossione, con pregiudizi difficilmente riparabili. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 57 del Dpr 602/1973, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi dell'agente della riscossione non sono ammesse eccezioni attinenti alla notifica del titolo esecutivo (nella specie, l'avviso di accertamento). Se si ritiene quindi che l'atto di pignoramento presso terzi sia già un atto dell'esecuzione, que-

sto sarà impugnabile davanti al giudice ordinario ma in tale procedimento non potrà eccepirsi l'invalidità della notifica dell'avviso di rettifica. Alla luce di questi gravi inconvenienti, sarebbero importanti almeno due interventi correttivi. Con il primo, si dovrebbe imporre all'agente della riscossione di notificare un'intimazione di pagamento prima di procedere agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui vi può essere il dubbio sull'effettiva ricezione dell'atto di accertamento. L'intimazione potrebbe contenere un termine di pagamento anche molto breve (ad esempio 5 giorni). Con il secondo, necessariamente di carattere normativo, si dovrebbe sopprimere la disposizione dell'articolo 57 del Dpr 602/1973. In questo modo, si consentirebbe al contribuente una difesa piena e incondizionata a fronte di irregolarità nelle procedure di notifica degli atti impositivi. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio

La nota politica

Quoziente familiare contro il federalismo

L'obiettivo resta l'Udc. Non importano i divieti di Umberto Bossi: la ricerca di un'intesa non transeunte con i centristi è forse lo scopo principale del Pdl, oggi. Non c'è soltanto, infatti, il federalismo fiscale, rispetto al quale il partito di Pierferdinando Casini è sempre stato ostile: per modificarne l'atteggiamento sarebbe indispensabile un'apertura di Giulio Tremonti sul quoziente familiare, apertura concreta e non con generici rinvii alla miglior disponibilità futura delle casse pubbliche. C'è, e non è questione da poco, la sfiducia a Sandro Bondi. Se, come trapela, Casini ripettesse l'operazione Caliendo, vale a dire astenersi sulla mozione di sfiducia, l'intero terzo polo dovrebbe adattarsi: Bondi sarebbe salvo, nonostante le minacce giunte dal versante finiano. Di sponda in sponda, il governo potrebbe respirare e tirare avanti. Berlusconi eviterebbe così le elezioni, che, dopo averle troppo invocate, gli risultano ostiche. Il motivo è palese: il rinnovo delle Camere gli costerebbe un dissanguamento parlamentare. Non è solo l'incertezza dell'esito a palazzo Madama: è la certezza, invece, dell'indebolimento abbondante del Pdl. Il partito va rifatto, tale la convinzione del Cav. Occorre tempo, quindi, non solo per riverniciarlo, rinominarlo, rinfrescarlo, bensì pure per consentirgli un recupero, almeno parziale, delle perdite. Tra voti potenzialmente dirottabili sulla Lega e sul terzo polo, ma soprattutto tramutabili in non voto, si calcola che il Pdl sia sotto di una decina di punti rispetto al 2008. Si ondeggia fra i tre e i quattro milioni di elettori. Già ci saranno le elezioni amministrative in primavera a segnare un arretramento per il Pdl; figurarsi in caso di elezioni anticipate. Il Cav ha bisogno di tempo, per rimettere in sesto la propria arrugginita macchina elettorale. Casini (al quale, a sua volta, il tempo serve) glielo può fornire. © Riproduzione riservata

Marco Bertoncini

L'impatto varia a seconda dei calcoli. Per il Tesoro è sempre troppo

Quoziente, una bomba sui conti da 8 a 32 miliardi

Si fa presto a dire quoziente familiare. Della misura, che dovrebbe agevolare fiscalmente le famiglie (in particolare quelle numerose), si parla da anni. Il punto è che i principali studi disponibili sul suo effetto finanziario non forniscono segnali confortanti, in un momento di vacche magre come quello attuale. A seconda di come lo si declina, infatti, il quoziente può costare da un minimo di 8 a un massimo di 32 miliardi di euro. Cifre ragguardevoli, in grado di far capire perché il ministro dell'economia, Giulio Tremonti, vede l'operazione come fumo negli occhi. E questo nonostante l'Udc di Pier Ferdinando Casini abbia proprio chiesto l'approvazione di questa misura come condizione minima

per votare a favore del federalismo fiscale tanto caro alla Lega di Umberto Bossi e alla stesso titolare del dicastero di via XX Settembre. ItaliaOggi ha incrociato i risultati di alcuni dei più recenti studi compiuti sugli effetti finanziari del quoziente. Il quale, in buona sostanza, prevede un meccanismo di tassazione che tenga conto del reddito complessivo familiare, al posto di quello del singolo individuo, e realizzi così un fisco a misura di famiglia, con particolare attenzione a quelle che tirano avanti con un solo reddito. Uno dei più dettagliati dossier è stato messo a punto qualche anno fa dall'Isae, l'Istituto di studi e analisi economica. Nel rapporto si considerano tre ipotesi alternative: la prima implica la somma dei reddi-

ti dei componenti della famiglia dopo aver applicato a essi le relative deduzioni; la seconda sottrae al reddito individuale solo quella parte della deduzione che effettivamente si differenzia in funzione del tipo di reddito; la terza applica al reddito equivalente l'intero ammontare della deduzione decrescente. Gli effetti sul bilancio statale sono diversi. Nella prima ipotesi, quella minima e quindi difficilmente spendibile da un punto di vista politico, le casse statali se la potrebbero cavare con 3,7 miliardi di euro. Che già diventano 7,8 nel secondo caso, per arrivare addirittura a 18 miliardi nel terzo. Insomma, dare un po' più di corpo al quoziente significa spendere come minimo 8 miliardi. Poi c'è un'analisi condotta dalle Acli, con la

collaborazione dell'Università cattolica di Milano. In questo caso le stime, pur prendendo spunto dal quoziente familiare utilizzato in Francia, si basano su un meccanismo con coefficienti adattati alla realtà macroeconomica italiana. La conclusione a cui giunge la simulazione è che il gettito dell'imposta sulle persone fisiche si ridurrebbe del 25%, cioè costerebbe alle casse dello stato la bellezza di 32 miliardi di euro. Da ogni osservatorio, come si vede, spuntano cifre a dir poco insostenibili. O che almeno Tremonti, al momento, non è assolutamente intenzionato a sostenere.

Stefano Sansonetti

Dopo il caso Roma anche a Venezia figli e affini di dirigenti e sindacalisti nelle municipalizzate

Una parentopoli anche in laguna

Un ampio numero di assunzioni nelle aziende di mobilità

Assunzioni a rotta di collo, per beneficiare figli, mogli e parenti di sindacalisti e dirigenti: Venezia, amministrata dal sindaco Giorgio Orsoni, scopre ora la sua parentopoli, che rende la città lagunare uguale a Roma. Se le vacanze natalizie sono andate di traverso al primo cittadino della capitale Gianni Alemanno, che ha dovuto trascorrere le giornate a leggere le pagine dei giornali che pubblicavano gli elenchi della parentopoli in aziende quali Ama e Atac, ora Il Gazzettino scopre il bidone veneziano. Così Actv, l'azienda di trasporti, presenta un intreccio di parentele e affinità «che spesso passa anche attraverso la stessa militanza politica e sindacale. Il sindacato autonomo Usb ha denunciato il fenomeno parlando di «meritocrazia ereditaria» e «appartenenza politico - sindacale». Ci sono parenti di funzionari, di sindacalisti, di dirigenti con tessera di partito in tasca o simpatie esplicite (Pd, molto spesso). In Actv come in Vela. Senza escludere Asm. In pratica l'intero settore della mobilità urbana di Venezia. Il quotidiano riporta un lungo elenco di casi: «Il segretario dei trasporti della Cgil, Mauro Vitturi, ha la moglie che lavora in Actv. Marino De Terlizzi, della segreteria trasporti Cisl, ha la moglie che lavora in Asm. Il direttore della navigazione di Actv, Marino Fontanella, ha un figlio che lavora in Vela. Il capo area di Actv, Gianluca Cuzzolin, ha la moglie che è diventata capo area di Actv. Il figlio di Maurizio Mandricardo, capo area del cantiere nonché coordinato-

re del circolo Mobilità e Trasporti del Pd, è stato assunto da Actv come marinaio. Il figlio del capo area dell'automobilistico di Actv, Paolo Dalle Carbonare, è stato assunto in Vela: l'azienda che si occupa della commercializzazione dei biglietti del trasporto pubblico ha fatto una selezione interna per due posti e l'ha allargata anche ai contrattisti a termine. Mezza dozzina, secondo quanto riferisce Actv (la cui direzione del personale segue anche il personale di Vela) i contrattisti a termine che hanno partecipato al bando: l'unico tra questi a passare l'esame è stato il figlio di Dalle Carbonare. Il funzionario della navigazione di Actv, Ulisse Famulari, ha un figlio che fa il marinaio in Actv. Il funzionario dell'automobilistico di Actv, Mar-

co Famulari, fratello di Ulisse, ha un figlio che fa il comandante nella navigazione in Actv. Il funzionario dell'automobilistico Armando Rigobianco (ora in pensione, ma ha un incarico temporaneo per il cosiddetto «affiancamento» di chi prenderà il suo posto) ha il figlio che fa l'autista di Actv. Poi c'è l'ex marinaia Angela Montanariello, passata dai vaporetto alla segreteria del direttore auditing Marcello Panettoni: «L'ufficio auditing aveva tre persone, una se n'è andata, così abbiamo fatto una ricognizione interna tra chi stava in azienda e Montanariello aveva i titoli». Insomma, roba da far impallidire quella che nel nord-est viene definita come «Roma ladrona».

Donato De' Bardi

Dalle commemorazioni per i 150 anni al federalismo di Bossi, ecco dov'è arrivato il belpaese

Nell'anno dell'Unità d'Italia è tutto un fiorire di autonomie

Ogni inizio d'anno induce a previsioni; lasciamole tuttavia ai cartomanti. Meglio comprendere dove siamo arrivati. **Federalismo.** Oscilla tra trionfo e fallimento, un po' come il governo. Dagli inizi degli anni '90, la lezione di Umberto Bossi è tuttavia più gradita di quanto non si ammetta. Dal Salento alla Sicilia, dal Cilento alla Sardegna, per non parlare della Garfagnana, dove i ritratti di Stalin scompaiono come quelli di Atatürk a Istanbul, è tutto un fiorire di «autonomia», «legasud», «lega meridionale», «indipendenza sarda» e via centrifugando. Fra Lega e polveroni meridionali c'è tuttavia differenza. La Lega, affrancata dai velenosi suggeritori tedeschi e statunitensi degli albori, è aderente agli interessi dell'elettorato. A sud abbiamo il solito notabilato autoctono, volteggiante dai Borbone, ai Savoia, dal fascismo alle camarille della prima repubblica, tradendo tutti e tutti corrompendo.

Approda all'autonomismo come il moribondo all'eutanasia, scampando all'unica sorte che meriterebbe: il gulag, peccato che sia troppo tardi. **Onore a Giuseppe Di Vittorio.** Il 27 marzo 2011 si commemorerà la dichiarazione del Regno d'Italia in quel giorno del 1861. Il 7 gennaio, con la festa della bandiera a Reggio Emilia, partiranno le celebrazioni del 150° dell'Unità, non il giornale, la Patria. Mentre il Parlamento sabauda si proclamava italiano, a pochi chilometri si scannavano bersaglieri e fedeli di casa Borbone. Quest'ultimi definiti poi «briganti» dai vincitori, i quali mai avrebbero supposto che a celebrarli, persino sinceramente, sarebbe intervenuto un Giorgio Napolitano che fu intellettualmente sodale coi briganti, attraverso Antonio Gramsci. Né egli poté immaginare, il 4 novembre del 1957, che 54 anni dopo sarebbe stato impegnato a sventolare il tricolore, piuttosto che commemorare

Giuseppe Di Vittorio, morto di crepacuore quando lui gli recò il diktat di Palmiro Togliatti: «O rinneghi la rivoluzione ungherese o sei fuori dal partito». Con questi precedenti come stupirsi della Fiom? **Dagli alleati mi guardi Iddio.** La Francia ci considera, nei suoi documenti ufficiali, area di mercato strategico e traghetta il killer Cesare Battisti in Brasile. La Gran Bretagna esige di scorazzare a suo comodo, come fanno le sue forze speciali in Sardegna, dall'Alpi alla Sicilia, gravitando su quest'ultima. Da quando Giulio Tremonti cura le finanze un po' più attentamente dei suoi predecessori, passeggeri paganti del Britannia, Londra ha dovuto fare una manovra da 130 miliardi di sterline. Se l'avessimo costretta nel 1993, invece di pagare noi 150mila miliardi di lirette, forse sarebbe stato meglio. Suvvia la perfezione non è di questo mondo, tanto meno dell'Europa e sorvoliamo sulla Ue, che rinnega le ra-

dici cristiane e i cristiani con le radici. Viviamo in un mondo difficile e l'unico punto fermo negli ultimi anni lo offre un pontefice che, secondo un autorevolissimo cardinale di curia, sarebbe stato «di rapida transizione». Questo stesso cardinale è inorridito quando ha letto in un documento riservato della curia che il papa considera la Cina nel momento corrente molto debole e con la catena decisionale alquanto confusa, frammentata e con i rami mutuamente conflittuali. Saremo attenti nell'anno che entra o osservare se a proposito di Pechino ha ragione Moody's che la teme (e però ci ha rifilato i bond argentini e dava per spazzatura i titoli Fiat mentre entrava in Chrysler) oppure il più piccolo stato del mondo che sfida questo Golia con l'itineraria. In ogni caso, come si diceva un tempo, Viva il Papa!

Piero La Porta

Secondo l'Aisi i consulenti che hanno piazzato 57,5 miliardi di titoli non sono del tutto affidabili

Gli 007 in allarme per i derivati

Sicurezza economica nazionale a rischio per i contratti con i comuni - Soltanto per gli Enti locali l'ammontare dei derivati sarebbe di circa 36 miliardi di euro

La capillarità geografica della diffusione della finanza derivata nei bilanci degli Enti locali rappresenta un aspetto sconosciuto della crisi finanziaria. La pericolosità dei derivati nei bilanci degli Enti locali è alta. Lo dimostra anche la recente presa di posizione dei nostri servizi segreti. L'ultimo numero di «Gnosis», rivista italiana di intelligence dell'Agenzia informazioni sicurezza interna (Aisi) diretta da Giorgio Piccirillo, infatti, riporta una competente e dettagliata analisi dal titolo: «Sicurezza nazionale e supporto agli enti locali: intelligence economico-finanziaria contro il «virus» dei derivati». Attingendo dai dati forniti nei mesi passati dalla Banca d'Italia, dalla Corte dei Conti e dalla Commissione Finanze del Senato, l'Aisi spiega come «l'ammontare dei contratti in essere è all'origine di un intreccio economico-finanziario nel quale l'Ente locale viene «guidato» nella sua scelta da consulenti (advisor) non sempre indipendenti nelle loro valutazioni e in palese conflitto di interesse, i quali danno vita a transazioni in cui spesso gli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni e quelli delle banche di investimento proponenti i con-

tratti, divergono». L'ultimo rapporto della Banca d'Italia dimostra come il valore di mercato (mark to market) dei contratti derivati stipulati da privati e da enti pubblici italiani sia negativo e sia aumentato dai 47,9 miliardi di euro del periodo ottobre-dicembre 2009 ai 57,5 miliardi del primo trimestre 2010. Sarebbero coinvolti oltre 42.000 operatori, tra imprese, enti locali, famiglie e società finanziarie. Secondo via Nazionale, nel primo trimestre 2010, le perdite per le amministrazioni pubbliche dalla stipula di contratti derivati sono aumentate di 2,5 miliardi di euro, pari al 10% in più rispetto al 2009, e si sono maggiormente concentrate passando da 470 a 404 amministrazioni pubbliche sottoscrittrici. Soltanto per gli Enti locali l'ammontare dei derivati sarebbe di circa 36 miliardi di euro. Oltre all'aspetto finanziario ve n'è un altro tutto politico «per la presenza di costi occulti che acquisiscono le forti pressioni già in atto sulla sostenibilità dei debiti pubblici nazionali», e di conseguenza, l'Aisi stigmatizza, «per i riflessi negativi sul Bilancio pubblico, locale e nazionale, lo spreco e le inefficienze causate da un abuso di tali contratti possono rappresentare un obiettivo di sicurez-

za economica nazionale». Ne è un esempio il caso del Comune di Milano, che ha sottoscritto a suo tempo derivati per 1,7 miliardi di euro con 4 grandi banche estere, che è approdato davanti al Tribunale del capoluogo lombardo con il rinvio a giudizio per truffa aggravata delle stesse banche. Esso dimostra come amministratori troppo «disinvolti» hanno spesso operato in maniera assolutamente incauta e non orientata al benessere collettivo. Anche la Corte dei Conti ha più volte rilevato la sproporzione tra il rischio assunto dall'Ente locale rispetto a quello assunto dall'operatore finanziario, avanzando perplessità circa la «convenienza economica» di molte operazioni. Recentemente sono scattate numerose verifiche sui «buchi» causati dai derivati. Sono difficilmente quantificabili in quanto sono tutti contratti Otc e quindi sottratti a qualsiasi supervisione delle agenzie di controllo preposte. La Regione Lazio ha evidenziato 82,8 milioni di euro di «costi occulti», tra commissioni e simili, applicati dalle 11 banche coinvolte nel periodo 1998-2007. Ben 59 milioni riguardano 4 banche soltanto: l'Ubs, la Citigroup, la Merrill Lynch e la Lehman Brothers. La procura

di Firenze ha messo sotto sequestro preventivo valori per 22 milioni di euro di 6 banche nazionali e internazionali, con la Merrill Lynch in testa, accusate di «illecito profitto» derivante da contratti derivati stipulati con il Comune di Firenze, con la Regione Toscana e con altri enti. Anche molti privati, pmi e commercianti, hanno iniziato procedimenti legali presso i vari tribunali italiani per sottrarsi al cappio dei derivati. In alcuni casi le sentenze stanno dando ragione alle vittime. Da ultimo, il documento pubblicato in Gnosis ammonisce che «la vulnerabilità della situazione attuale è elevata: improvvisi default da parte degli enti locali sottoscrittori, causati da insolvenze, potrebbero determinare effetti negativi e comportamenti di panico a catena, gravemente pregiudizievole per la stabilità della finanza pubblica non solo locale, ma anche nazionale». L'Aisi auspica che «aldilà di modifiche normative, che hanno effetti solo sui comportamenti futuri, è necessaria una gestione «corrente» e «territoriale» del problema. In tal senso, una capacità di intelligence finanziaria da parte dei servizi di informazione nazionali, che affianchi le amministrazioni locali e gli organismi di vigilanza,

potrebbe fornire un apporto rilevante nel tutelare il sistema di finanza locale». Questa valutazione è pienamente condivisibile. Tuttavia riteniamo che il governo e il parlamento abbiano il dovere di intervenire più energicamente nei confronti di quelle banche che hanno approfittato dell'ignoranza o della complicità interessata di molti amministratori. Senza indulgere in inutili e controproducenti rimpalli di responsabilità.

Mario Lettieri
Paolo Raimondi

DIRITTO E FISCO

Il sindaco-tentenna paga i danni all'Asl

Paga i danni, a favore dell'Asl, il Sindaco che tergiversa e fa scadere i termini di una sanzione amministrativa. È quanto ha affermato la Corte dei conti della regione Abruzzo, con la sentenza 15 novembre 2010 n. 501. Insomma, lasciar trascorrere il tempo può comportare un danno erariale all'Asl di circa 5 mila e cioè il minimo dalla sanzione irrogabile contestata al commerciante che ha posto in vendita prodotti ittici in violazione delle disposizioni sulla tracciabilità del prodotto, ovvero di risalire allo stabilimento che ha spedito il prodotto. In particolare, secondo la Procura, il sindaco abruzzese

avendo dato seguito con un ritardo di tre anni alla richiesta – più volte avanzata per iscritto dalla Asl di Teramo – di audizione del contravventore sarebbe rimasto, poi, totalmente inerte, facendo maturare, quindi, il termine di prescrizione quinquennale previsto, dalla legge 689/1981, a far data dalla scoperta dell'illecito. Insomma nessuno poteva negare, secondo la Procura, che il comportamento del Sindaco era «improntato a negligenza, sotto il profilo della mala gestio del settore contenzioso, non avendo lo stesso tenuto nella necessaria considerazione ed importanza il delicato settore della gestione del conten-

zioso in materia sanitaria e di sicurezza alimentare, vulnerando così il rispetto della legittimità dell'azione amministrativa e del necessario operato dei suoi apparati secondo efficienza ed economicità.» La tesi è stata fatta propria del Collegio il quale ha rilevato che il Sindaco «non ha utilmente esercitato il potere punitivo conferitogli dalla legge nei tempi prefissati». A prescindere, infatti, dalla definitività o meno della pronuncia in sede civile sulla prescrizione del diritto di credito dell'Azienda sanitaria, il cui procedimento allo stato dei fatti non si era ancora concluso, secondo la Corte dei conti «la colpevo-

le inerzia si rende palese anche in ragione della mancata adozione di qualsivoglia provvedimento in proposito, foss'anche l'emissione di ordinanza motivata di archiviazione». Tale aspetto del resto era stato anche evidenziato dalla Asl competente che aveva sollecitato più volte il Sindaco per l'emissione dell'ordinanza, con la conseguenza che «quando infine il potere è stato esercitato, l'atto sindacale è risultato ovviamente illegittimo per essere intervenuto oltre il termine quinquennale fissato dalla legge n. 689/1981».

Marilisa Bombi

Equità dello strumento legata alla possibilità per i contribuenti di far valere i propri argomenti

Redditometro al banco delle prove

In contraddittorio lo scostamento dal cluster significativo

Nel nuovo redditometro sarà possibile provare anche lo scostamento dal «cluster significativo di contribuenti» preso a base per la determinazione induttiva del reddito. L'equità del nuovo strumento dipenderà in questo caso dalla capacità del fisco di recepire tutte le prove contrarie offerte dal contribuente nel contraddittorio preventivo. Solo se tale fase sarà gestita in modo equilibrato ponendo ufficio e contribuente sullo stesso piano, i risultati di questa attività e quindi dell'intero atto di accertamento saranno effettivamente equi e sostenibili. Diversamente lo scenario che si prefigura per il prossimo futuro sarà di fatto un *déjà vu*, ricalcando, almeno nelle sue linee essenziali quanto già avvenuto in passato in materia di coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore. La riforma dell'accertamento sintetico e del redditometro voluta dal legislatore della manovra correttiva 2010-2011 (dl 78/2010) ha totalmente riscritto i commi da 4 a 8 dell'articolo 38 del dpr 600/73 creando, di fatto, due distinte tipologie di accertamento basate sugli

stessi presupposti di partenza: il «sintetico», disciplinato dal quarto comma dell'articolo 38 basato sulle «spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta» ed il «redditometro» disciplinato dal quinto comma dell'articolo 38 basato invece «sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza». Due tipologie di accertamento attraverso le quali il fisco può rettificare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche che, stando almeno alle prime impressioni raccolte presso gli stessi vertici dell'agenzia delle entrate, non potranno coesistere ma dovranno invece essere scelte dall'ufficio in via alternativa l'una all'altra. La presunzione che assiste l'accertamento sintetico è di natura legale relativa che ammette una prova contraria, cosiddetta a schema libero. Nonostante che la norma parli espressamente di una prova contraria vincolata e limitata alla circostanza che «il relativo finanziamento è avve-

nuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusivi dalla formazione della base imponibile» la giurisprudenza e la stessa amministrazione finanziaria, hanno infatti da sempre riconosciuto la possibilità per il contribuente di fornire qualsiasi tipo di prova contraria. Fra queste, in primis, il non aver sostenuto interamente la spesa o averla sostenuta in concorso con altri soggetti ecc. Anche per il nuovo redditometro il comma quinto dell'articolo 38 rimanda, quanto alla prova contraria del contribuente, alla disposizione sopra ricordata in tema di accertamento sintetico. Tuttavia in tema di redditometro il contribuente potrà fornire, nel corso del contraddittorio preventivo, un ulteriore elemento di prova rispetto a quelli che possono essere forniti per contrastare un accertamento sintetico. Il contribuente potrà eccepire in questo caso la non appartenenza «al campione significativo di contribuenti» sulla base del quale l'ufficio ha determinato induttivamente il maggior reddito accertabi-

le. Potrà cioè dimostrare, un po' come avviene per il cluster degli studi di settore, di trovarsi in una situazione diversa ed inferire rispetto a quella individuata dal campione significativo di contribuenti descritto nei decreti emessi con periodicità biennale dal ministero dell'economia e delle finanze. Di fronte a tali elementi di prova, che dovranno ovviamente essere circostanziati e per quanto possibile documentati, occorrerà una specifica volontà di ricezione da parte degli uffici. Se i funzionari del fisco si trincereranno dietro i responsi induttivi dei decreti biennali sopra ricordati l'equità del nuovo redditometro resterà una chimera. A tale proposito è necessario considerare anche che un tale tipo di argomentazioni difensive da parte del contribuente potrà essere fornito solo se saranno esplicitati, in maniera chiara e comprensibile, i criteri sulla base dei quali il campionamento dei contribuenti sulla base delle tipologie di nuclei familiari e di area territoriale di appartenenza è stato effettuato.

Andrea Bonghi

ICI/Sentenza della Corte di cassazione sui terreni edificabili **Servono elementi di peso per escludere le pertinenze**

Per escludere dall'Ici un terreno edificabile posto a servizio di un fabbricato si deve far riferimento esclusivo al concetto civilistico di «pertinenza» ex art. 817 del codice civile, non rilevando, in tal senso, l'esistenza di eventuali servitù; tuttavia, il vincolo pertinenziale deve essere accertato in base a concreti elementi di fatto e il bene non deve essere suscettibile di diversa destinazione, salvo interventi di radicale trasformazione. Sono queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la Corte di cassazione nella sentenza n. 22128/10. I giudici di Piazza Cavour sono intervenuti con estrema precisione per fornire chiarimenti su una tematica assai controversa in giurisprudenza e, per sua stessa natura, di difficile valutazione. Nel caso di specie, infatti, si trattava di valutare l'eventuale soggezione a Ici di un terreno, edificabile secondo prg, annesso a un fabbricato principale, in parte utilizzato dal proprietario come giardino, in parte gravato da vincolo di servitù. I due gradi di merito si erano conclusi con decisioni favorevoli al contribuente sulla scorta del fatto che, nonostante la vocazione edificatoria del terreno, l'effettivo utilizzo a mo' di giardino e l'esistenza della servitù avevano comunque inibito l'edificabilità dello stesso, configurandolo di fatto quale pertinenza del fabbricato annesso. Di diverso parere gli Ermellini che, con la sentenza in commento, hanno ribaltato la decisione della Commissione regionale, fissando i paletti per l'individuazione di un terreno di pertinenza. Passando all'esame dei motivi che hanno portato la Corte ad accogliere il ricorso dell'amministrazione, ciò che ne deriva è un vero e proprio vademecum per la valutazione delle pertinenze. In primis, la Cassazione osserva come il concetto chiave attorno al quale costruire l'analisi sia, anche in tema di Ici, il concetto di «pertinenza» dettato dall'art. 817 del c.c. («sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa»). Non può incidere, invece, in alcun modo la presenza di vincoli di servitù gravanti sul terreno in quanto, tenuto conto della loro natura privatistica, «le servitù non hanno alcuna idoneità giuridica ad escludere (e neppure a ridurre) la qualità edificatoria di un suolo, perché la stessa deriva dallo strumento urbanistico, cioè da un atto con cui si realizza l'interesse pubblico». Chiariti questi concetti basilari, i giudici rincarano la dose nei confronti del contribuente, palesando la necessità di dimostrare la pertinenzialità in maniera concreta: «si deve semplicemente evidenziare la centralità della “verifica”, la quale deve essere tesa ad accertare l'esistenza, in base a concreti elementi fattuali, dimostrativi del necessario e insostituibile vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale». In tal senso, la Corte boccia le modalità di valutazione della pertinenza a

dottate dai primi giudici in quanto «la rilevanza fiscale del preciso accertamento fattuale esclude qualsivoglia operazione logica di qualificazione come “pertinenza” del fabbricato di qualsiasi area edificabile limitrofa, sol perché considerata, o anche semplicemente utilizzata, dal proprietario del fabbricato «a giardino» (...) che in carenza di ulteriori elementi concreti non depone affatto per la sussistenza di un sicuro e durevole asservimento dell'area». In conclusione, quale aggiuntivo «criterio-indice», la cassazione afferma che «l'accertamento dell'esistenza del vincolo pertinenziale postula anche quello dell'esistenza dell'ulteriore requisito della non suscettibilità del bene di diversa destinazione (...) senza che detta destinazione possa facilmente cessare a meno di una radicale trasformazione dell'immobile stesso».

Benito Fuoco
Nicola Fuoco

Mintrasporti: colonnine sulle aree pubbliche

Auto elettriche, ricarica per strada

La ricarica delle batterie dei veicoli elettrici può essere assimilata a un classico rifornimento di carburanti con una tempistica più allungata. In attesa di una disciplina ad hoc per questi particolari impianti per la loro realizzazione si potrà quindi fare riferimento alla normativa stradale generale anche se attualmente sembrano sconsigliabili manufatti fissi su suolo pubblico. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 70627/2010. Un progettista romano ha richiesto chiarimenti sulla possibilità di realizzare stalli di sosta destinati al posteggio dei veicoli elettrici

presso colonnine di ricarica poste su suolo pubblico. A parere del ministero questi impianti sono teoricamente realizzabili essendo assimilabili alle normali aree di servizio che sono definite dal codice come pertinenze di servizio. Mancano però i criteri di localizzazione e gli standard dimensionali richiesti specificamente per i nuovi impianti dall'art. 60 del regolamento stradale. Peraltro sono tante le disposizioni di dettaglio che possono assistere il progettista. Per esempio, in ambito urbano gli accessi agli impianti devono rispondere ai requisiti dei passi carrabili, secondo l'art. 61 del rego-

lamento. In ogni caso le colonnine e le relative aree di sosta non devono impegnare la carreggiata stradale. In pratica la ricarica delle batterie dei veicoli elettrici può essere assimilata al rifornimento dei veicoli tradizionali «con l'unica differenza del maggior tempo impiegato per l'operazione». Questa maggior durata della sosta può complicare la questione anche in relazione alle disposizioni normative in materia di occupazione della sede stradale. In attesa di un provvedimento dedicato specificamente a questo tipo di interventi, prosegue il parere, la progettazione di questi manufatti può co-

munque seguire alcuni indirizzi applicativi. Gli stalli di sosta riservati saranno evidenziati agli utenti e in ambito urbano sarà possibile anche occupare marciapiedi, a condizione di mantenere libero uno spazio minimo di sicurezza per la circolazione. Per la segnaletica verticale occorrerà utilizzare un pannello composito con divieto di sosta generale eccetto i veicoli elettrici in ricarica. Ma la scelta più opportuna, conclude il parere centrale, sembra attualmente ancora quella di attivare le colonnine negli impianti già esistenti o in rimesse.

Stefano Manzelli

Un dossier del ministero per la p.a. e l'innovazione sulla semplificazione amministrativa

Burocrazia da 21,5 mld per le pmi

I maggiori costi da pratiche contributive, ambientali e fiscali

La burocrazia costa alle pmi 21,5 miliardi di euro all'anno. L'obiettivo è di ridurre il conto entro il 2012 del 25%. Questo il quadro offerto dal dossier su «La semplificazione amministrativa per le imprese» stilato dal ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 22 dicembre 2010, che analizza anche il da farsi fino a giugno 2012. I dati raccolti mettono al primo posto della classifica dei costi amministrativi il settore di lavoro e previdenza, seguito da ambiente e fisco. **Lavoro e previdenza.** Le pmi hanno sostenuto oneri amministrativi pari a 9,9 miliardi di euro all'anno. Le procedure più costose risultano la tenuta del libro paga (6 miliardi di euro), le denunce mensili dei dati retributivi e contributivi (2 miliardi di euro) e le comunicazioni relative alle assunzioni e alle cessazioni dei rapporti di lavoro (540 milioni di euro). Il dossier stima un risparmio pari a 4,8 miliardi di euro (48% dei costi) dagli interventi attuati tramite il decreto legge n. 112/2008: eliminazione del libro paga e del libro matricola e istituzione del libro unico del lavoro, previsione dell'acquisizione d'ufficio del Durc. Inoltre sono state adottate le misure organizzative e tecnologiche che hanno consentito l'unificazione delle denunce mensili dei dati contributivi e retributivi (UniEmens) e l'informatizzazione delle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e alle cessazioni dei rapporti di lavoro. **Privacy.** Gli oneri amministrativi per le pmi sono pari a 2,2 miliardi di euro all'anno, dovuti alla trasmissione e conservazione dell'informativa relativa ai dati personali (397 milioni di euro) e all'aggiornamento del documento programmatico per la sicurezza (Dps) (217 milioni di euro). Sono allo studio semplificazioni per il gran numero di imprese che trattano solo i dati sensibili del personale, dei collaboratori e dei loro familiari, chiarendo la nozione di finalità amministrativo-contabili per le quali è già previsto un regime semplificato. Prevista anche l'esclusione del Codice della privacy per i trattamenti di dati relativi a persone giuridiche, nei rapporti tra loro per sole finalità di natura amministrativo-contabile. Le semplificazioni dovrebbero comportare un risparmio di circa 600 milioni di euro all'anno per le pmi. **Appalti.** I costi per le pmi ammontano a 1,2 miliardi di euro all'anno (per le sole imprese da 5 a 249 addetti).

Le procedure più costose riguardano la presentazione delle domande e della documentazione (in media 27 volte all'anno) con un aggravio di circa 870 milioni di euro all'anno. Ulteriori criticità riscontrate riguardano la carenza di una modulistica standardizzata per l'attestazione dei requisiti. Allo studio l'istituzione di una banca dati da cui le amministrazioni possano acquisire la documentazione per la partecipazione alle gare e gli schemi tipo per l'attestazione dei requisiti di ordine generale. **Fisco.** Gli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese sono pari a 2,7 miliardi di euro all'anno: i costi della dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770 semplificato, sono di 762 milioni di euro con un costo unitario medio per impresa di 492 euro; quelli della comunicazione dati Iva sono di 464 milioni di euro con un costo unitario medio per impresa di 341 euro e quelli della dichiarazione annuale Iva sono di 1.492.000 euro con un costo unitario medio per impresa di 341 euro. Il dossier informa che la rilevazione è stata appena conclusa ed è stato avviato dall'Agenzia delle entrate il tavolo di lavoro con le associazioni imprenditoriali sugli inter-

venti di semplificazione. **Ambiente.** I costi per le pmi sono pari a 3,4 miliardi di euro all'anno. Le procedure più costose sono: il costo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali (1 miliardo di euro), della documentazione per l'impatto acustico (793 milioni di euro), della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti (395 milioni di euro) e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (331 milioni di euro). È, però, in corso di predisposizione un regolamento di semplificazione che introduca una proporzionalità degli adempimenti in relazione alla dimensione e al settore produttivo dell'impresa e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici. **Paesaggio e beni culturali.** Raggiungono i 621 milioni di euro all'anno gli oneri amministrativi per la richiesta di autorizzazione agli interventi sui beni (199 milioni di euro), la presentazione dei progetti per gli interventi conservativi imposti (224 milioni di euro) e la richiesta di autorizzazione alla modifica dello stato dei luoghi (176 milioni di euro) in ambiti di tutela paesaggistica.

Antonio Ciccia

**Costi amministrativi per le pmi nelle aree di regolazione misurate (imprese fino a 250 addetti)**

AREA	COSTI AMMINISTRATIVI ANNUI (MILIARDI DI EURO)
LAVORO E PREVIDENZA	9,9
AMBIENTE	3,4
FISCO	2,7
APPALTI	1,2
PREVENZIONE INCENDI	1,4
PRIVACY	2,2
PAESAGGIO E BENI CULTURALI	0,6
TOTALE	21.5

Fonte: PCM, DFP - Ufficio per la semplificazione (La misurazione dei costi ha riguardato 71 procedure ad alto impatto selezionate con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni in sette aree di regolazione)

Privacy

Alla graduatoria del concorso non si accede da Google

Graduatorie dei concorsi disponibili online solo ai concorrenti e non raggiungibili dai motori di ricerca generale. Lo schema delle linee guida del garante del 15 dicembre 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni, restringe l'accesso ai documenti delle selezioni tramite internet. Il documento del garante, in libera consultazione fino al 31 gennaio 2011, premette che l'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni pubbliche: sono previste, per esempio, l'affissione presso la sede degli esami, la pubblicazione nel bollettino dell'amministrazione interessata o, per gli enti locali, all'albo pretorio. Secondo il garante lo scopo principale di tale regime di conoscibilità è quello di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e dall'ente pubblico, anche per consentire il controllo sulla regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti interessati. Peraltra le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei relativi dati personali, anche mediante l'utilizzo del sito istituzionale dell'amministrazione di riferimento. Conseguentemente lo schema delle linee guida ritiene appropriate quelle modalità di diffusione online di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere conoscibili i dati personali riportati consultando il sito istituzionale dell'amministrazione pubblica competente, escludendone quindi la reperibilità tramite i comuni motori di ricerca esterni. Quindi si deve evitare che navigando in rete «per caso» ci si im-

batta nelle graduatorie concorsuali. Il garante si spinge a suggerimenti tecnici. È possibile, per esempio, attribuire ai partecipanti alla procedura concorsuale credenziali di autenticazione: username o password, numero di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente agli aventi diritto. Così sarà consentito ai partecipanti di accedere agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula). Per questi documenti la visibilità deve essere limitata agli interessati, fatto salvo il diritto di accesso ai terzi previsto dalla legge 241/1990, da valutarsi in relazione alle motivazioni delle singole istanze. Nel

provvedimento, pertanto, si considerano certamente pertinenti ai fini della pubblicazione online gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti. Si deve, quindi, ritenere che rimangono comunque ferme le regole di accessibilità generalizzata, tramite l'albo pretorio virtuale, degli atti conclusivi dei procedimenti, destinati a forme di pubblicità legale. Al contrario appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psico-attitudinali. Analoghe sono le cautele da adottare in relazione alle pubblicazioni effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di lavoro.

Circolare del ministero della pubblica amministrazione sulla riforma

Sanzioni disciplinari doc

Il segretario controlla l'operato dei dirigenti

Le competenze e le responsabilità dei dirigenti nei procedimenti e nelle sanzioni disciplinari sono state fortemente aumentate dalla legge cd Brunetta, mentre sono state ridotte le attribuzioni dei responsabili nelle amministrazioni prive di dirigenti. Tale disposizione ha attribuito ai segretari il compito di sanzionare i dirigenti che non collaborano con i titolari del potere disciplinare e non avviano o non concludono i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti o utilizzano motivazioni palesemente incongruenti per arrivare alla loro «assoluzione». Le regole dettate dal dlgs n. 150/2009 prevalgono in modo automatico e immediato sulle disposizioni contrattuali contrastanti. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella circolare del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 14/2010 che ha come oggetto «dlgs n. 150 del 2009 - disciplina in tema di infrazioni e sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare - problematiche

applicative». Non è la prima volta che il ministero di Palazzo Vidoni fornisce chiarimenti sulla applicazione di questa parte importantissima della legge cd Brunetta. La circolare è assai importante per i chiarimenti che fornisce su numerosi aspetti formali: si deve ricordare che molto spesso i giudici del lavoro hanno annullato le sanzioni irrogate dalle pa per errori procedurali. Per cui si raccomanda a tutti i dirigenti e agli Uffici per i procedimenti disciplinari di prestare la massima attenzione a questi aspetti. Per esempio, la legge Brunetta consente di sostituire l'obbligo dell'affissione del codice disciplinare nel luogo di lavoro con la pubblicazione sul sito internet dell'ente: fino ad oggi il mancato rispetto di questa previsione ha determinato l'annullamento delle condanne. La circolare ci dice che questa forma di pubblicità può essere considerata sufficiente solo se tutti i dipendenti hanno a disposizione dal proprio pc d'ufficio la possibilità di accedere alla rete internet. E raccomanda di dare la massima

evidenza a tale documento, sia sul sito sia sulle pagine intranet, nonché di pubblicare «le procedure previste per l'applicazione delle sanzioni, le tipologie di infrazione e le relative sanzioni; il codice di comportamento». E ancora, ci ricorda che tutte le amministrazioni devono, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, istituire e disciplinare l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, anche attribuendo questa competenza a una articolazione organizzativa esistente. Un chiarimento assai importante è quello per cui questo Ufficio è competente alla irrogazione della gran parte delle sanzioni nei confronti dei dirigenti. Il segretario comunale può dal canto suo, sempre che non sia individuato come responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e che questo compito gli sia affidato, irrogare le sanzioni ai dirigenti solo nelle 2 nuove fattispecie introdotte dalla legge cd Brunetta: la violazione del dovere di collaborare con il soggetto preposto alla irrogazione di sanzioni disciplinari e il mancato av-

vio o la mancata conclusione entro i termini dei procedimenti disciplinari, nonché la utilizzazione di motivazioni palesemente errate per evitare di aprire o concludere con la condanna un procedimento disciplinare. Assai importante è anche la indicazione che questo Ufficio può aprire direttamente i procedimenti, cioè anche in assenza della segnalazione del dirigente della struttura presso cui il dipendente presta la propria attività. E infine si chiarisce che la ripartizione delle competenze è da ritenere come un vincolo non superabile, per cui ogni vizio può determinare l'annullamento della procedura e della sanzione. Ciò vale in particolare per la attribuzione ai dirigenti dei poteri di irrogare le sanzioni per le violazioni di minore gravità, quelle punibili fino alla sospensione per dieci giorni, e ai responsabili, negli enti privi di dirigenza, del potere di irrogare direttamente solo il rimprovero verbale.

Giuseppe Rambaudi

Spoils system

Il sistema anche nelle associazioni

Il campo di applicazione del c.d. «spoils system» previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145 si estende anche nei confronti di un'associazione costituita da enti pubblici territoriali per la promozione culturale e destinataria di contributi ministeriali. Lo ha puntualizzato il Consiglio di stato, Sezione VI del 22 novembre 2010 n. 8123. Nel caso in esame il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso proposto dal presidente dell'Associazione Reggio Parma Festival contro il decreto con cui il ministero per i beni e le attività culturali aveva revocato la sua nomina a favore di un altro soggetto, ex art.6, comma 1, della legge n. 145/2002.

L'atto era stato così impugnato davanti al Consiglio di stato dal momento che il ricorrente riteneva che all'Associazione non fosse applicabile l'art. 6, in quanto l'ente realizzava interessi collettivi ma pur sempre privati. Il Consiglio di stato respinge definitivamente l'appello. Ai fini della individuazione degli enti od organismi rientranti nel campo di applicazione del c.d. «spoils system» previsto dall'art. 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145 (secondo cui «Le nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo stato, delle a-

genzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal governo o dai ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura_ possono essere confermate, revocate, modificate o rinviate entro sei mesi dal voto sulla fiducia al governo_»), risulta decisivo verificare non tanto la fonte attributiva del potere di nomina in capo agli organi titolari del potere di indirizzo politico, ma piuttosto la coerenza di tale potere incisivo sulla composizione degli organi di vertice con la finalità della norma stessa, da individuare nel coerente ed efficiente perseguimento dell'indirizzo politico-amministrativo che il governo neo-insediato si

trova a dover perseguire. La disciplina deve, così, essere applicata anche nei confronti della Associazione Reggio Parma Festival, costituita da enti pubblici territoriali (comuni di Reggio Emilia e Parma e Consorzio «I Teatri di Parma», nonché Fondazione Teatro Regio di Parma), la quale persegue la promozione di settori culturali di sicuro rilievo pubblicistico (principalmente teatro, danza e arte musicale), e fruisce pacificamente di contributi a carico del ministero il cui titolare è investito del potere di nomina.

Francesca De Nardi

Gli enti alle prese con l'adeguamento

E sulle valutazioni i nodi vengono al pettine

Il sistema di valutazione dei dipendenti è disciplinato dalla legge, l'articolo 19, del dlgs 150/2009, o può essere modificato attraverso i regolamenti di organizzazione. Non è ammessa, né risulta legittima, la contrattazione. La data del primo gennaio 2011 era realmente «fatidica» per gli enti locali, i quali si sono, inopportunitamente, crogiolati sul termine del 31/12/2010 per adeguare i propri ordinamenti ai contenuti della prima parte della riforma-Brunetta. Gli articoli 16 e 31 della riforma, infatti, avevano assegnato un anno per armonizzare la disciplina regolamentare alle disposizioni normative. In moltissimi hanno ritenuto opportuno far decorrere il termine nell'inerzia. Giunto il 2011, i nodi vengono al pettine. Gli enti che non hanno ancora adeguato il sistema di valutazione si trovano nella necessità di dover applicare obbligatoriamente l'articolo 19, che come noto istituisce le tre fasce di valutazione, prevedendo che il 50% del fondo destinato al risultato individuale finanzia la prima, nella quale collocare solo il 25% dei dipendenti; il restante 50% finanzia la seconda, nella quale collocare il 50% dei dipendenti; nessun finan-

ziamento c'è per la terza fascia, nella quale collocare il restante 25% dei dipendenti. L'operatività dell'articolo 19 è certa. Infatti, è una norma avente valore «suppletivo» proprio nei confronti degli enti locali che, colpevolmente, non rimasti con le mani in mano e non si sono avvalsi della possibilità concessa loro dall'articolo 31, comma 2, del dlgs 150/2009 di modificare la disciplina delle fasce, con facoltà di istituirne anche più di tre e, soprattutto, di modificare notevolmente il loro finanziamento. Tuttavia, proprio per il valore di norma che si sostituisce in modo sanzionatorio alla carente disciplina regolamentare locale, gli enti sono ancora in tempo a esercitare le loro potestà. Infatti, vale pur sempre l'effetto ghigliottina: l'inerzia non fa perdere il diritto, comunque assicurato dall'articolo 31, comma 2, di disciplinare le fasce valutative in modo diverso, anche successivamente al 31/12/2010. Purché, ovviamente, ciò avvenga prima di mettere mani alla valutazione. I ritardatari, dunque, debbono fare presto. Si pone, allora, il problema di come adeguare il sistema di valutazione e, in particolare, la strutturazione delle fasce. Molti enti stanno proceden-

do mediante contratti con le organizzazioni sindacali. È un errore tale da inficiare la legittimità stessa dell'adeguamento. In primo luogo, si deve osservare che il sistema di valutazione non è mai stato oggetto di contrattazione, ma di concertazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d), del Ccnl 31/3/1999. In secondo luogo, l'articolo 7, comma 1, del dlgs 150/2009 modifica radicalmente la situazione di valutazione come atto unilaterale di organizzazione. Infatti, si stabilisce che «adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance». Il riferimento al «provvedimento» è chiarissimo: si tratta di un atto amministrativo e non negoziale. La contrattazione, dunque, è esclusa e laddove il sistema di valutazione fosse adottato con contratto decentrato essa sarebbe nulla. Infatti, è causa di nullità non solo la violazione di limiti e vincoli di carattere finanziario posti alla contrattazione decentrata, ma anche la cura di materie non espressamente attribuite alla competenza della contrattazione di secondo livello. Acclarato che l'articolo 31, comma 2, del dlgs 150/2009 assegna alla pote-

stà regolamentare degli enti la determinazione delle fasce e del loro finanziamento, resta da capire quale relazione sindacale possa essere attivata in merito. A stretto rigore, si deve ritenere che le relazioni sindacali sul tema si limitino alla consultazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, del dlgs 165/2001, quale presupposto dell'organizzazione e disciplina degli uffici. Lo stesso vale per l'istituzione delle fasce. L'articolo 31, comma 2, del dlgs 150/2009 possono determinarsi in merito «nell'esercizio delle rispettive potestà normative» e cioè col regolamento di organizzazione. In questo caso, dunque, la relazione sindacale prevista, ai sensi dell'articolo 7 del Ccnl 1/4/1999 è l'informazione successiva, non quella preventiva, in quanto essa riguarda solo le materie oggetto di contrattazione e concertazione: nell'elencazione delle materie relative a tali relazioni sindacali manca, ovviamente, il riferimento alla disciplina delle fasce. È, tuttavia, comunque consigliabile anche in questo caso la consultazione delle organizzazioni sindacali.

Luigi Oliveri

Primi chiarimenti sui metodi di calcolo in una circolare della Ragioneria generale dello stato

Patto di stabilità a misura di ente

Risultato da raggiungere specifico per ogni amministrazione

Prima indicazione sul nuovo Patto di stabilità interno degli enti locali. Una nota della Ragioneria generale dello stato del 27 dicembre scorso, disponibile sul sito internet <http://www.rgs.mef.gov.it>, ha infatti puntualizzato le modalità di determinazione degli obiettivi di province e comuni, alla luce delle (rilevanti) novità introdotte dalla legge di stabilità 2011 (legge 220/2010). Questi gli aspetti salienti. **Obiettivo strutturale e obiettivi specifici.** La circolare della Rgs conferma la sostanziale irrilevanza dell'obiettivo c.d. «strutturale», previsto dal comma 90 dell'art. 1 e consistente nel raggiungimento di un saldo finanziario di competenza mista pari a 0. Il vero obiettivo è, quindi, quello definito come «specifico», differenziato per ciascun ente, da calcolare secondo la procedura disciplinata dai commi 88, 91 e 92. **Il metodo di calcolo.** Il punto di partenza è il calcolo della media degli impegni di spesa corrente registrata nel triennio 2006-2008, come desunti dai consuntivi. Nel triennio 2011-2013 ogni ente dovrà con-

seguire un saldo di competenza mista non inferiore al valore ottenuto moltiplicando tale media per i coefficienti (differenziati per tipologia di ente e per anno) previsti dal comma 88. A tale valore va poi detratto l'importo della riduzione dei trasferimenti erariali determinata dall'art. 14, comma 2, della manovra estiva (dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010). Per l'anno 2011, infine, è previsto un fattore di correzione finalizzato a dimezzare la distanza fra i nuovi obiettivi e quelli calcolati in base alla previgente normativa (art. 77-bis del dl 112/2008, convertito dalla legge 133/2008). La Rgs ha reso disponibile sul proprio sito internet dedicato al Patto un modello di calcolo in formato Excel che consentirà alle amministrazioni interessate di determinare i rispettivi obiettivi, inserendo nelle caselle attive (non colorate) i dati richiesti. **Il Patto regionale.** Gli obiettivi calcolati mediante le tre descritte fasi potranno essere rimodulati dalle regioni, ai sensi di quanto previsto dai commi 138-143. Si tratta di una quarta fase, solo eventuale,

che può innescarsi attraverso due differenti meccanismi: 1) il Patto regionale «verticale», che consente alle regioni di autorizzare un peggioramento del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale, compensandolo con una riduzione di pari importo dell'obiettivo regionale di cassa o di competenza; 2) il Patto regionale «orizzontale», attraverso cui le Regioni possono operare compensazioni fra gli obiettivi di Province e Comuni, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali di ciascuna regione. L'obiettivo definitivo sarà, dunque, quello risultante dalle eventuali variazioni decise in sede di Patto regionale, verticale e/o orizzontale. I due meccanismi prevedono tempistiche e modalità parzialmente differenti: nel primo caso, gli enti locali dovranno comunicare, entro il 30 aprile (15 settembre nel 2011), l'entità dei pagamenti che potrebbero effettuare nel corso

dell'anno ad Anci, Upi e alle regioni di appartenenza, che dovranno decidere entro il 30 giugno (31 ottobre nel 2011); nel secondo caso, le regioni dovranno intervenire entro il 30 giugno (31 ottobre nel 2011), attenendosi, oltre che ai criteri stabiliti (a livello decentrato) in sede di Consiglio delle autonomie locali, anche a quelli che saranno stabiliti (a livello centrale) con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. **Le misure correttive del nuovo Patto.** La procedura di calcolo sopra illustrata dovrà essere aggiornata non appena sarà emanato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza stato-città e le autonomie locali, previsto dal comma 93, che stabilirà misure correttive finalizzate a distribuire in modo più equo il contributo dei diversi enti alla manovra.

Matteo Barbero

Decreto del ministero dell'economia sul Friuli-Venezia Giulia

Tra le entrate della regione anche le ritenute riscosse fuori

Le ritenute operate sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, ancorché riscosse fuori dal territorio della stessa, sono comprese tra le entrate spettanti alla regione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2010 sono state stabilite le modalità di attribuzione di dette ritenute attraverso una modifica del dm 17 ottobre 2008, con il quale è stata data attuazione al dlgs 31 luglio 2007, n. 137, che reca le disposizioni in materia di finanza regionale. L'iter per arrivare all'attribuzione delle somme in questione alla regione è stato abbastanza tortuoso. Infatti, - l'art. 1, comma 4, del dlgs n. 137 del 2007, ha previsto, tra l'altro, che tra le entrate regionali sono comprese - nella misura di sei decimi stabilita dall'art. 49, primo comma, n. 1), dello statuto regionale approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963 - le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del Tuir, riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale; - l'art. 2, comma 5, primo periodo della legge n. 244 del 2007 ha stabilito che i maggiori introiti a favore del bilancio della regione, derivanti dal citato art. 1, comma 4, del dlgs n. 137 del 2007, non avrebbero dovuto superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro; - la regione ha impugnato detta norma innanzi alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 74 del 13 marzo 2009, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui dispone un limite all'ammontare annuo spettante alla regione delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nel Friuli-Venezia Giulia, per violazione del combinato disposto degli articoli 48 e 49 dello statuto regionale e dell'art. 1, comma 4, del citato dlgs n. 137 del 2007; - l'art. 2, della legge n. 191 del 2009, al comma 21, ha previsto, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009, l'istituzione di un tavolo paritetico tra il Mef e la regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzato alla determinazione dell'ammontare delle somme da riconoscere alla regione, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del dlgs n. 137 del 2007; - Il tavolo paritetico ha concluso i suoi lavori in data 9 febbraio 2010; - La regione nel marzo 2010 ha proposto però ricorso avanti alla Corte costituzionale per la di-

chiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sostenendo che alla stessa debbano essere riconosciute le spettanze regionali con decorrenza dal 1° gennaio 2008 e non dal 1° gennaio 2010. - In data 29 ottobre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra lo stato e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di dare attuazione alla norma in esame. Lo stato si è impegnato a modificare, entro 60 giorni, e quindi entro il 29 dicembre 2010, il dm 17 ottobre 2008, secondo le modalità unanimemente condivise dal citato tavolo paritetico. La regione si è impegnata a rinunciare al ricorso n. 30/2010 avanti alla Corte costituzionale. In buona sostanza con il comma 3-bis aggiunto al citato dm 17 ottobre 2008 sono state introdotte le «Disposizioni in ordine alle ritenute sui redditi da pensione» che prevedono che a decorrere dall'anno d'imposta 2010, la compartecipazione al gettito delle ritenute sui redditi da pensione riferite a soggetti passivi residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, ancorché riscosse fuori dal territorio regionale, si realizza attraverso il versamento di acconti e saldi con specifiche modalità tecniche. In particolare le somme spettanti sono corrisposte dalla struttura di gestione

dell'Agenzia delle entrate attribuendo direttamente alla Regione una percentuale dei versamenti eseguiti tramite il modello «F24 enti pubblici» (F24 EP) riscossi fuori dal territorio regionale, contrassegnati dal codice tributo 100E. Il Dipartimento delle finanze del Mef comunica alla struttura di gestione ed alla regione, entro il 20 febbraio di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle somme di spettanza della regione stessa, determinato sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno d'imposta disponibile. A questo punto la Struttura di gestione calcola il saldo a debito ovvero a credito della regione, rispetto alle somme corrisposte a titolo di acconto e ne comunica l'ammontare alla regione e al Mef. Il saldo a credito della regione viene corrisposto sommando il relativo importo alle somme spettanti a titolo di acconto per l'anno in corso. L'eventuale saldo a debito della regione viene recuperato dalla struttura di gestione trattenendo il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta delle quote di gettito erariale spettanti alla regione medesima. Per l'anno 2010 gli acconti previsti sono pari a 482.221.671 euro. L'art. 2 del dm 17 dicembre 2010 sostituisce l'art. 8 del dm 17 ottobre 2008 e disciplina le nuove

modalità di versamento in tesoreria per i proventi erariali diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione. La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 per i proventi erariali diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale già riscossi presso la Tesoreria dello stato, ove per gli stessi sia prevista la ripartizione, nelle more della loro inclusione nel modello F24 o F24 EP, devono essere effettuati due distinti versamenti, presso la Tesoreria dello stato, per la quota di spettanza dell'Erario, e presso il tesoriere o cassiere della regione Friuli-Venezia Giulia, per la quota di spettanza della regione.

Irena Rocci

Il binario tracciato dall'articolo 79 del decreto legislativo 267 del 2000

Permesso al consigliere

Se la seduta coincide con l'impegno di lavoro

Un consigliere comunale, che svolge attività lavorativa subordinata articolata in turni, ha diritto di ottenere dal datore di lavoro una giornata a titolo di recupero o riposo, nel caso in cui il consiglio si sia svolto in una giornata concomitante con il proprio giorno di riposo? Ai sensi dell'art. 79 del dlgs n. 267/2000, i permessi in questione trovano legittimazione nel caso in cui l'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva coincida temporaneamente con l'impegno lavorativo. **PARERI DEGLI ASSESSORI - Rientra tra le competenze gestionali di un assessore, al quale è stata attribuita la responsabilità dell'Ufficio tecnico ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge n. 448/2001, quella di rilasciare il parere di regolarità tecnica sulle delibere adottate dalla giunta comunale di cui l'assessore fa parte?** L'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 nel testo modificato dal comma 4 dell'art. 29 della legge n. 448/2001, prevede, in deroga al generale principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione da quelli gestionali, la possibilità, per gli enti locali con popola-

zione inferiore ai 5 mila abitanti, di adottare disposizioni regolamentari organizzative, anche al fine di operare un contenimento della spesa, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La specialità della norma richiede che il contenimento della spesa sia documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio. La legge finanziaria 2001, comprensiva delle modificazioni introdotte dalla legge finanziaria 2002, prevede l'attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della «responsabilità degli uffici e dei servizi» congiuntamente al «potere di adottare atti di natura tecnica gestionale», conferendo agli stessi tutte le funzioni dirigenziali o paradirigenziali che sono proprie dei responsabili di servizi ai sensi dell'art. 107 del dlgs n. 267/2000. In tali casi, pertanto, compete all'assessore, in qualità di responsabile del servizio, il rilascio del prescritto parere di regolarità tecnica da apporre sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/2000. **UTILIZZO DELLO STEMMA - È legittimo l'utilizzo dello stemma comunale da parte di singoli consiglieri comunali, nelle comunica-**

zioni con altre istituzioni, in luogo del proprio simbolo politico, in assenza di specifica disciplina statutaria o regolamentare? Lo stemma comunale costituisce il segno distintivo del comune, l'elemento grafico rappresentativo dell'identità dell'ente. Pertanto, lo stesso è oggetto di proprietà dell'ente che può agire, mediante la tutela riconducibile a quella del diritto al nome di cui all'art. 7 del codice civile, contro chiunque ne faccia un uso improprio o, comunque, non consentito. In origine disciplinato dagli artt. 31 e 66 del regio decreto 7 giugno 1943 n. 651 (reso esecutivo con regio decreto n. 652/43), norme ora abrogate (la prima dall'art. 274, comma 1, del dlgs 18 agosto 2000, n. 267, la seconda dall'art. 24, dl 25 giugno 2008, n. 112), attualmente lo stemma è previsto dalla normativa sull'ordinamento degli enti locali che all'art. 6, comma 2, del Tuoeel n. 267/2000, demanda all'autonomia dell'ente, e quindi allo statuto, la sua determinazione con l'eventuale previsione di una specifica disciplina regolamentare per le modalità di utilizzazione dello stesso. Se lo statuto comunale descrive dettagliatamente la foggia dello stemma comunale ma non disciplina le modalità di utilizzo dello stesso, né ri-

sulta che l'ente abbia adottato un apposito regolamento in materia, l'uso dello stemma è comunque da considerare compatibile, da parte dei consiglieri singolarmente o quali gruppi, ove si consideri che ciascuno costituisce una parte istituzionale dell'ente locale del quale lo stemma rappresenta un elemento unitario di identificazione. Tuttavia, in assenza di previsioni regolamentari più dettagliate (che l'ente potrebbe, comunque, decidere di adottare per prevedere, per esempio, la previa autorizzazione dell'ente a utilizzare lo stemma) l'uso e la riproduzione dello stemma comunale da parte del singolo consigliere o, anche, dei gruppi consiliari deve avvenire con la cautela necessaria a evitare la strumentalizzazione del simbolo o ambiguità in ordine alla provenienza dei documenti. Il suo utilizzo deve essere, comunque, limitato all'esercizio del munus istituzionale di cui lo stesso è investito; pertanto sulla carta intestata deve essere prevista, insieme allo stemma comunale, la contemporanea presenza del nominativo del consigliere e del simbolo del gruppo cui appartiene con la specifica indicazione «gruppo consiliare».

E il decreto Milleproroghe rischia il Vietnam in Parlamento

La Lega: tutti a casa se aumenta la spesa

ROMA - Gennaio, il mese della sopravvivenza. Stretto tra federalismo, voti di sfiducia e provvedimenti economici, il governo avrà seri problemi a non andare sotto alla Camera. In aula e nelle commissioni. Con il rischio di consegnare il Paese alla richiesta di voto della Lega. Il Carroccio non ha niente da perdere. Lavora in solitudine per trovare maggioranza alternative sul federalismo ed è pronto a chiedere le elezioni nel caso i numeri dimostrassero che non avrebbe senso scommettere sul resto della legislatura. Tanto, assicurano i vertici padani, il federalismo fiscale può essere incassato anche con le elezioni anticipate lavorando a Camere sciolte e addirittura dopo il voto, fino all'insediamento del nuovo governo. E così tutti gli occhi sono puntati sui prossimi provvedimenti che arriveranno in Parlamento. Primo, il decreto Milleproroghe. Il testo - che tra le altre cose contiene i tagli all'editoria, allo spettacolo e al 5 per mille - settimana prossima sbarca al Senato. Ad occuparsene dovrebbe essere la commissione Affari costituzionali, in bilico dopo l'uscita dei finiani dalla maggioranza. Fondamentale il voto del senatore altoatesino Oskar Peterlini (Svp) che ha già annunciato: «Il mio voto favorevole non è incondizionato». I guai, e l'avvertimento arriva direttamente da due ministri del Nord, potrebbero diventare ancora più seri se anche alla Camera venisse deciso di affidare il provvedimento alla Affari costituzionali, dove l'opposizione ora è in vantaggio di tre voti (25 a 22). «Se esce dalla commissione con miliardi di spesa imposti dall'opposizione andiamo tutti a casa», avverte un colonnello leghista. Non mancano altri appuntamenti cal-

di, che renderanno sempre più pressante la caccia al deputato da parte del Pdl per formare quel terzo gruppo alla Camera (i famosi "responsabili") in grado di riequilibrare le commissioni e dare un po' di ossigeno in aula (già prima della rottura con i futuristi il governo è andato sotto svariate decine di volte). Che dovrà votare anche la delicata mozione di sfiducia al ministro Bondi (a meno che non si dimetta prima), finito nel mirino di Idv e Pd per i crolli di Pompei. Se il terzo polo - che sta discutendo sul da farsi - dovesse convergere sul voto contro il coordinatore del Pdl in aula andrebbe in onda una nuova sfida all'ultimo numero (ad oggi la maggioranza si regge su tre voti di vantaggio). Determinante nella scelta di Fli e Udc l'atteggiamento che la Lega terrà martedì prossimo alla capigruppo sulla richiesta di una discus-

sione sulla necessità di dimissioni di Fini dalla presidenza della Camera. Un altro tema sensibile è la ratifica dell'accordo sulla difesa tra Italia e Brasile in calendario in aula per lunedì (già passato in Senato). Per non correre rischi dopo il caso Battisti dovrebbe essere congelato e rispedito in commissione. Ma ci sono poi la mozione di Fli sul pluralismo dell'informazione nella Rai e la proposta di legge costituzionale per l'abolizione delle province. Temi delicati. Così come, ma questa volta più per il terzo polo che per la maggioranza, l'eventuale passaggio parlamentare sul testamento biologico al quale stanno lavorando il finiano "pentito" Silvano Moffa e Paola Binetti. Mettere insieme il voto della cordata laica di Fli e dei cattolici Udc non sarà facile.

Alberto D'Argenio

Assunto per un progetto di reinserimento

“Incompatibilità ambientale” Verifica della Regione Sicilia sul ladro collega di una vittima

Una funzionaria lo ha riconosciuto: «È lui, mi aveva scippato la borsa»

PALERMO Una verifica per «eventuale incompatibilità ambientale». La chiama così, la presidenza della Regione siciliana, l'indagine interna sulla vicenda dell'ex borseggiatore diventato colletto bianco dell'assessorato all'Agricoltura e piazzato allo stesso piano della funzionaria che fu sua vittima. «Bisogna fare in modo - spiegano da Palazzo d'Orleans - che il personale operi in un ambiente di lavoro sereno, fermo restando il rispetto di chi ha pagato i propri conti con la giustizia». A essersi ricordata di avere già visto il viso del neo-assunto era stata proprio la funzionaria: «Ma quello

li mi scippò la borsa, è lui», ha confidato ai colleghi, prima che la notizia facesse il giro, tra ilarità e disappunto, del mega-assessorato che conta oltre quattromila dipendenti. Tutto possibile perché lui è uno dei 3.200 «Pip» - ex detenuti, ex alcolisti, disagiati - appena accolti da mamma Regione dopo 10 anni di precariato. E passati, dopo lavori di supporto nelle scuole, nelle spiagge, nei sottopassaggi di Palermo, proprio nel cuore dell'amministrazione. Una vicenda che ricorda, anche se sui toni della commedia, la compresenza negli uffici della presidenza della Regione di Nicola Di

Matteo - figlio di uno dei boia di Capaci, poi pentito, ma anche fratello del piccolo Giuseppe, ucciso dai boss per vendicarsi di suo padre - e di Tina Montinaro, vedova di uno dei poliziotti massacrati nella strage Falcone. Vittime di mafia entrambe, e per questo reclutate negli uffici grazie a una legge della Regione. Convivenza lacerante, bloccata dallo stop all'assunzione del giovane Di Matteo, dopo le proteste dei familiari delle vittime dalle cosche. L'annuncio della verifica sull'impiegato ex scippatore arriva nel giorno in cui si arroventa la polemica sugli 8.400 assegni da 500 euro al

mese per «soggetti disagiati», annunciati dall'assessore al Lavoro Andrea Piraino. «Sostegno alle famiglie in difficoltà», secondo lui, ma che per imprenditori e sindacati rischia di tradursi nell'ennesima infornata di precari alla Regione. Un vespaio che dalla Sicilia si è spostato a Roma, con i ministri Bondi, Brunetta e Fitto a impallinare l'iniziativa. La Regione, per ora, tiene duro, ma nella maggioranza - Pd in testa - circola più di qualche mugugno.

Laura Anello